

CIRCOLARE N.11/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 28 marzo 2012

OGGETTO: *Unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*

INDICE

Premessa	5
1. Ambito di applicazione.....	7
2. Deroghe all'unificazione dell'aliquota.....	12
<i>2.1 Titoli pubblici italiani ed equiparati.....</i>	<i>14</i>
<i>2.2 Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed.....</i>	<i>18</i>
<i>2.3 Titoli di risparmio per l'economia meridionale.....</i>	<i>20</i>
<i>2.4 Piani di risparmio a lungo termine.....</i>	<i>21</i>
<i>2.5 Altri strumenti e regimi per i quali opera l'esclusione.....</i>	<i>21</i>
3. Decorrenza generale.....	23
4. Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili.....	25
<i>4.1 Obbligazioni e titoli simili italiani.....</i>	<i>25</i>
<i>4.2 Obbligazioni e titoli simili esteri.....</i>	<i>29</i>
<i>4.3 Decorrenza delle modifiche al regime fiscale delle obbligazioni e titoli simili italiani ed esteri.....</i>	<i>30</i>
5. Conti correnti e depositi.....	35
6. Strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da soggetti vigilati.....	36
<i>6.1 Ambito soggettivo.....</i>	<i>37</i>
<i>6.2 Ambito oggettivo.....</i>	<i>38</i>
<i>6.3 Decorrenza.....</i>	<i>42</i>
<i>6.4 Applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.....</i>	<i>42</i>
<i>6.5 Trattamento ai fini dell'IRES delle remunerazioni.....</i>	<i>43</i>
7. Modifiche alle ritenute sugli utili.....	45

8. Fondi comuni di investimento	48
<i>8.1 Il regime di tassazione degli OICR di diritto italiano</i>	<i>50</i>
<i>8.2 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR</i>	<i>54</i>
<i>8.3 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR.....</i>	<i>56</i>
<i>8.4 Decorrenza e transitorio</i>	<i>57</i>
<i>8.5 Il regime di tassazione dei partecipanti agli organismi di investimento di diritto italiano ed estero</i>	<i>61</i>
<i>8.5.1 Determinazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri</i>	<i>63</i>
<i>8.5.2 Decorrenza e transitorio</i>	<i>68</i>
9 Gestioni individuali di portafoglio	69
<i>9.1 Decorrenza e transitorio</i>	<i>71</i>
10 Assicurazioni	74
<i>10.1 Generalità</i>	<i>74</i>
<i>10.2 Ambito oggettivo.....</i>	<i>75</i>
<i>10.3 Modalità applicative.....</i>	<i>75</i>
<i>10.3.1 Polizze rivalutabili e polizze unit-linked collegate ad un fondo interno</i>	<i>76</i>
<i>10.3.2 Polizze unit linked collegate ad un fondo esterno e polizze emesse da imprese estere comunitarie</i>	<i>79</i>
<i>10.3.3 Polizze “multiramo”</i>	<i>80</i>
<i>10.3.4 Rendite vitalizie in corso di costituzione.....</i>	<i>81</i>
<i>10.3.5 Polizze index-linked, polizze con specifica provvista di attivi e altri contratti vita e di capitalizzazione</i>	<i>81</i>
<i>10.3.6 Prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale</i>	<i>82</i>
<i>10.4Regime transitorio.....</i>	<i>82</i>
<i>10.5 Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi</i>	<i>86</i>
11 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	87
12 Affrancamento del costo o del valore di acquisto.....	89
<i>12.1 Esercizio dell’opzione</i>	<i>91</i>
<i>12.1.1 Regime dichiarativo</i>	<i>91</i>

12.1.2 <i>Regime amministrato</i>	93
12.2 <i>Determinazione del costo</i>	96
12.3 <i>Determinazione dell'imposta</i>	100
13 Norme di coordinamento non specifiche di altri paragrafi	101
13.1 <i>Modifiche alle ritenute sui proventi di cui all'articolo 44 lettere g-bis) e g-ter) del TUIR</i>	101
13.2 <i>Modifiche al comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973</i>	102
13.3 <i>Modifiche conseguenti all'abrogazione del comma 1-ter, articolo 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996</i>	103
13.4 <i>Modifiche di coordinamento in materia di reddito di impresa</i>	104
13.5 <i>Modifiche di coordinamento relative ai fondi immobiliari e ai fondi pensione</i>	105
13.6 <i>Modifiche di coordinamento relative agli interessi corrisposti a soci di cooperative</i>	106
13.7 <i>Abrogazione del prelievo sui proventi derivanti da depositi a garanzia</i> ..	107

Premessa

Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148¹, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è stata data attuazione al criterio di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

L’unificazione era stata auspicata da più parti nel corso degli ultimi anni e varie deleghe legislative in materia si sono susseguite sin dal 2003, pur in mancanza di una loro concreta attuazione. Infatti, con la legge 7 aprile 2003, n. 80 era stata data delega al Governo per procedere ad un’omogeneizzazione dell’imposizione, a prescindere dagli strumenti giuridici utilizzati. Negli anni successivi si sono susseguiti due disegni di legge, uno nel 2006 che aveva dato luogo ad una Commissione di studio (cosiddetta Commissione Guerra) ed uno, più recente, nel 2011.

I principi contenuti nell’ultimo disegno di legge delega sono stati ripresi in concreto nell’articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge n. 138 del 2011 (di seguito, “*decreto*”).

Tale articolo prevede l’introduzione di un’aliquota unica, intermedia fra quelle esistenti, pari al 20 per cento, in luogo delle previgenti aliquote stabilite in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, disciplinando gli aspetti giuridici connessi a tale unificazione e prevedendo un’attenta disciplina transitoria,

¹ Il testo del decreto coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

finalizzata ad evitare il più possibile segmentazioni dei mercati ed operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell'aliquota.

Le modifiche in esame intervengono in un contesto normativo indirizzato all'accorpamento delle aliquote delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale intorno alle due misure del 12,50 e del 27 per cento, a seconda che gli strumenti utilizzati rispondano o meno a finalità agevolative, nonché sull'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.

Le ultime disposizioni perseguono l'obiettivo di unificare l'aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria sia con riferimento all'applicazione delle ritenute (d'imposta o d'acconto) sia con riferimento all'applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie di reddito.

Sono stati comunque confermati gli attuali regimi di esenzione tra cui quello previsto per :

- gli investimenti effettuati da taluni soggetti non residenti;
- i dividendi corrisposti da società “figlie” italiane a società “madrì” nell'ambito della Direttiva madre-figlia ;
- gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee nell'ambito della Direttiva interessi e canoni.

Allo stesso modo, rimane fermo il regime di esenzione previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 per i proventi di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il *Venture Capital*” (FVC).

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al quadro normativo delineato dal *decreto* tenendo conto che lo stesso si è perfezionato per l'effetto dell'emanazione di tre provvedimenti di attuazione: si tratta dei decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze approvati il 13 dicembre 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011.

Inoltre, si tiene conto delle modifiche apportate al regime di decorrenza dell'unificazione delle aliquote dall'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto "mille proroghe"), nonché delle ulteriori disposizioni introdotte dagli articoli 95 e 96 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. Ambito di applicazione

L'intervento normativo in esame ha modificato in via generale la misura dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie senza intervenire, ove non sia stato ritenuto necessario per ragioni di coordinamento, sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.

Ed infatti, l'articolo 2, comma 6, del *decreto* dispone che *"Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento"*.

Si ricorda che l'articolo 44 del TUIR include tra i redditi di capitale le seguenti tipologie di reddito che se erogate da un sostituto d'imposta o da un intermediario sono sottoposte ad imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

- b) gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis*) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter*) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater*) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinquies*) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- g-sexies*) i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, anche se non residenti;

- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Il legislatore fa genericamente riferimento ai redditi di cui all'articolo 44 del TUIR e non in maniera specifica ai “*redditi di capitale*”. Tale scelta ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualità di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività d'impresa. In tale ipotesi, notoriamente, tutti i redditi sono compresi nella categoria del reddito di impresa.

Pertanto, anche nel caso in cui le ritenute siano applicate nei confronti di soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di redditi di capitale, le stesse si applicano comunque nella misura prevista dal *decreto* in commento.

Ad esempio, le ritenute a titolo di acconto previste nei commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono applicate nella misura del 20 per cento nei confronti di imprenditori individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, nonché società di capitali ed enti residenti che hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di un'attività commerciale e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il comma 6 dell'articolo 2 del *decreto* stabilisce, inoltre, l'applicazione delle imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria nella misura del 20 per cento. Al riguardo, il legislatore ha precisato che si tratta dei redditi inclusi nella categoria dei redditi diversi con esclusione delle sole plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del TUIR. Tali

plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Si ricorda che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) le seguenti fattispecie impositive:

- c-bis*) plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, nonché le plusvalenze assimilate derivanti dalle cessioni di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza in cui il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile e di contratti della stessa natura qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 25 per cento del valore dell'associante;
- c-ter*) plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e *c-bis*), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo. Ai fini dell'imposizione dei redditi diversi sono considerate cessioni a titolo oneroso anche i prelievi delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o di effettuare uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;

c-quinquies) plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Tra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto della cessione a titolo oneroso.

In ogni caso costituiscono redditi diversi di natura finanziaria di cui alle precedenti lettere da *c*) a *c-quinquies*) quelli conseguiti da:

- persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
- società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, da enti non commerciali indicati nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale;

- persone fisiche non residenti;
- società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del TUIR;
- società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto al di fuori della stabile organizzazione;
- enti non commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito, ai sensi dell'articolo 23 del TUIR, si considera prodotto nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto al di fuori della stabile organizzazione.

Va altresì precisato che nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, vale a dire nei casi in cui il reddito è conseguito nell'ambito dell'attività commerciale, si è in presenza di un reddito che deve essere ricondotto nell'ambito del reddito di impresa. Conseguentemente, in tali casi, non trovano applicazione le imposte sostitutive di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e, quindi, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 6 in commento.

2. Deroghe all'unificazione dell'aliquota

Mentre il comma 6 dell'articolo 2 del *decreto* dispone l'unificazione al 20 per cento dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, il successivo comma 7 sottrae a questa regola talune tipologie di proventi per salvaguardare alcuni interessi generali di natura pubblica oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

In particolare, il comma 7 stabilisce che “*La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto*” nelle ipotesi indicate alle successive lettere da a) a d).

Il legislatore riprende la formulazione utilizzata nel precedente comma 6 facendo riferimento, come sopra illustrato, all’articolo 44 del TUIR e ai redditi diversi di cui all’articolo 67 del medesimo testo unico. Per tale ultima categoria di redditi, tuttavia, l’ambito applicativo della deroga di cui al comma 7 è limitato ai redditi di cui alla lettera *c-ter)* dell’articolo 67 del TUIR, vale a dire alle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli non aventi natura partecipativa.

In particolare, il comma 7 prevede la non applicazione dell’aliquota del 20 per cento ai predetti proventi riferiti alle seguenti fattispecie:

- a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati (di cui al successivo paragrafo “*Titoli pubblici italiani ed equiparati*”);
- b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR (di cui al successivo paragrafo “*Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed*”);
- c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (di cui al successivo paragrafo “*Titoli di risparmio per l’economia meridionale*”);
- d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti (di cui al successivo paragrafo “*Piani di risparmio a lungo termine*”).

Inoltre, il comma 8 dello stesso articolo 2 del *decreto* dispone ulteriori deroghe all'applicazione dell'aliquota del 20 per cento nelle seguenti fattispecie:

- interessi infragruppo corrisposti ad imprese europee consociate;
- utili percepiti da società e fondi pensione europei;
- risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.

2.1 Titoli pubblici italiani ed equiparati

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del *decreto* l'aliquota del 20 per cento non si applica agli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni ed altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 ed equiparati.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 31 sopra citato fa riferimento alle remunerazioni *“dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emesse da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”*.

Continuano, pertanto, ad essere soggetti ad imposta sostitutiva con la previgente minore aliquota del 12,50 per cento, indipendentemente dalla loro durata, gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli emessi dallo Stato e da amministrazioni statali, ma anche da regioni, province e comuni, quali i BOR, i BOP e i BOC.

Conseguentemente, tale misura di tassazione rimane ferma anche con riferimento agli interessi ed altri proventi derivanti da titoli pubblici e da quelli equiparati emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

La minore aliquota del 12,50 per cento continua ad applicarsi anche ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tali disposizioni riguardano non solo i prestiti obbligazionari emessi da province e comuni, ma anche quelli emessi dai seguenti enti: unioni di comuni, città metropolitane e comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 (tale ultima disposizione è stata abrogata e le aree metropolitane sono attualmente regolate dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), comunità montane, consorzi tra enti locali territoriali e regioni.

Analogo trattamento è previsto per i redditi derivanti dai buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. essendo espressamente menzionati dal citato articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973. Per contro, devono invece ritenersi soggetti a tassazione con l'aliquota del 20 per cento gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri titoli emessi dalla predetta società. E' bensì vero infatti che il comma 25 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325, che ha previsto la trasformazione di tale ente in società per azioni, ha stabilito che gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Tuttavia, l'articolo 2 del *decreto*, pur mantenendo ferma l'applicazione di tale imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da titoli diversi dai buoni postali fruttiferi emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha elevato la relativa aliquota al 20 per cento in quanto tali titoli non rientrano fra quelli espressamente menzionati dall'articolo 31 del D.P.R. n. 601 e sono emessi da tale società sulla base delle disposizioni del codice civile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di obbligazioni a suo tempo emesse da enti pubblici, quali le Ferrovie dello Stato, Eni e l'Enel, non trovi applicazione la deroga all'unificazione dell'aliquota prevista per i titoli pubblici, di cui al comma 7. lettera a) dell'articolo 2 in commento, anche qualora dette obbligazioni siano garantite dallo Stato. Infatti, l'articolo 31 sopra richiamato ricomprende fra i titoli cui si applica lo stesso trattamento previsto per i titoli del debito pubblico quelli emessi da enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizio pubblico in regime di monopolio. Dal momento che tale condizione non appare più sussistente con riferimento agli enti appena citati, si ritiene che sui redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 trovi applicazione l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

E' opportuno altresì precisare che i titoli indicati nell'articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 rientrano nel regime di tassazione al 12,50 per cento dei proventi dei titoli obbligazionari indicato nel decreto legislativo n. 239 del 1996 in base al solo requisito della natura del soggetto emittente. Pertanto, tale regime di imposizione permane anche qualora il titolo non possieda le caratteristiche specifiche dei titoli obbligazionari e quindi non preveda un obbligo di rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata (elemento che, come noto, caratterizza il titolo obbligazionario) oppure preveda il rimborso di un capitale inferiore a quello mutuato ovvero la consegna di altre attività (altri titoli o beni) in luogo del capitale indicato nel titolo (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996).

Come anticipato, l'articolo 2, comma 7, lettera a), del *decreto* prevede che la tassazione al 20 per cento non si renda applicabile neanche ai proventi dei titoli equiparati a quelli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Si tratta dei titoli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 13-*bis*, del decreto legislativo n. 461 del 1997, sono fiscalmente equiparati ai titoli di Stato italiano e cioè dei titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad

accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Tale equiparazione sussiste alla sola condizione che l'accordo costitutivo degli enti e degli organismi internazionali sia stato ratificato e reso esecutivo in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi fruiscano o meno di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli accordi istitutivi medesimi o di altri accordi ad essi pertinenti.

Con riferimento ai titoli obbligazionari emessi all'estero dai predetti enti ed organismi internazionali nonché alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 si fa presente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del TUIR, gli stessi sono considerati come emessi da soggetti non residenti. Pertanto, nel caso in cui i relativi proventi siano percepiti da soggetti non residenti, questi devono essere considerati non imponibili in Italia per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR. Sulla base di tale disposizione, infatti, sono considerati imponibili in Italia nei confronti di soggetti non residenti i soli redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Di seguito si fornisce una lista, non esaustiva, dei principali enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia. Tuttavia, dietro segnalazione alla scrivente da parte degli enti interessati, essa potrà essere integrata previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti presso i competenti servizi del Ministero degli Affari Esteri.

Enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

Associazione per lo sviluppo (IDA)	Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM)	Organizzazione internazionale satelliti marittimi (INMAR2AT)	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe
Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)	Consiglio d'Europa	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO)
Agenzia spaziale europea (ASE)	Fondo africano di sviluppo	Forza multinazionale e osservatori (MFO)	Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia
Banca Africana di sviluppo	International Finance Corporation	Fondo internazionale di alti studi agronomici del mediterraneo	Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
Banca Asiatica di sviluppo	Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	N.I.C.S.O.	Inter-American investment corporation
Banca Europea per gli investimenti (BEI)	Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico	Istituto internazionale per la gestione della tecnologia	Unione Europea (UE)
Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	Nazioni Unite	Centro internazionale di calcolo	Commissione Europea
Banca interamericana di sviluppo (BID)	Istituzioni specializzate - Nazioni Unite	Istituto universitario europeo	Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario- EUROFIMA
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	Centro internazionale studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO
Banca dei regolamenti internazionali	Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), ora Società Eutelsat SA		
Banca di sviluppo dei Caraibi	Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti (INTELSAT), ora ITSO		
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), ora Unione Europea (UE)			

2.2 Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed

L'articolo 2, comma 7, lettera b), del *decreto* prevede che la nuova aliquota del 20 per cento non trova applicazione per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR.

Prima di tale modifica, con riferimento a tali titoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 239 del 1996 in vigore fino al 31 dicembre 2011, sui relativi interessi e altri proventi si rendeva applicabile l'imposta

sostitutiva nella misura del 12,50 per cento soltanto nel caso in cui i titoli avessero una durata pari o superiore a diciotto mesi (comma 1-*bis*). Per i titoli obbligazionari di durata inferiore l'imposta sostitutiva era, invece, applicata nella misura del 27 per cento (comma 1-*ter*).

Per effetto dell'abrogazione del comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, disposta dal comma 18, lettera a), n. 1), dell'articolo 2 del *decreto*, il trattamento degli interessi e altri proventi dei titoli emessi dai predetti Stati è attualmente regolato esclusivamente dal comma 1-*bis* del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Pertanto, l'unica aliquota ora applicabile è quella del 12,50 per cento, a prescindere dalla durata del titolo.

Come accennato, l'articolo 2, comma 7, lettera b), del *decreto* in commento limita l'esclusione dall'applicazione dell'aliquota del 20 per cento ai titoli obbligazionari emessi dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, vale a dire quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-*bis*, comma 1 del TUIR (cosiddetta "*white list*"). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010 (cfr. tabella di seguito riportata).

Elenco degli Stati convenzionati che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list) - d.m. 4 settembre 1996

Albania	Canada	Estonia	Irlanda	Marocco	Rep. Ceca	Tanzania
Algeria	Cina	Fed. Russa	Israele	Mauritius	Rep.Slovacca	Thailandia
Argentina	Cipro	Filippine	Yugoslavia	Messico	Romania	Trinidad e Tobago
Australia	Corea del Sud	Finlandia	Kazakistan	Norvegia	Singapore	Tunisia
Austria	Costa d'Avorio	Francia	Kuwait	Nuova Zelanda	Slovenia	Turchia
Bangladesh	Croazia	Germania	Lettonia	Paesi Bassi	Spagna	Ucraina
Belgio	Danimarca	Giappone	Lituania	Pakistan	Sri lanka	Ungheria
Bielorussia	Ecuador	Grecia	Lussemburgo	Polonia	Stati Uniti	Venezuela
Brasile	Egitto	India	Macedonia	Portogallo	Sud Africa	Vietnam
Bulgaria	Emirati Arabi Uniti	Indonesia	Malta	Regno Unito	Svezia	Zambia

Appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che la riduzione dell'aliquota al 12,50 per cento, nel caso di titoli emessi da Stati esteri, a differenza di quanto previsto nel caso di titoli pubblici italiani di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica esclusivamente ai titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, ossia dei titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.

2.3 Titoli di risparmio per l'economia meridionale

L'articolo 2, comma 7, lettera c), del *decreto* dispone che continua ad applicarsi il regime di favore, vale a dire l'aliquota del 5 per cento, sugli interessi, premi ed altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tali norme è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012.

Si tratta degli strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi che possono essere emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia *“al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno”*.

La lettera c), comma 4, del decreto legge n. 70 del 2011 prevede l'imposizione sui redditi di capitale derivanti da tali titoli nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996 nella misura ridotta del 5 per cento, mentre non è prevista analoga disposizione per i redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, in relazione alle quali il

legislatore del decreto legge n. 70 del 2011 non ha previsto un trattamento agevolativo, trova applicazione l'aliquota del 20 per cento.

2.4 Piani di risparmio a lungo termine

L'articolo 2, comma 7, lettera d), del *decreto* prevede che l'aumento al 20 per cento dell'aliquota di tassazione sulle rendite finanziarie non riguarda la tassazione dei piani di risparmio a lungo termine. La norma tuttavia non chiarisce quali prodotti, strumenti o servizi finanziari rientrino nell'istituto dei piani di risparmio a lungo termine né è possibile trovare la definizione delle caratteristiche di tale prodotto in altra normativa. Ciò comporta che, allo stato, la previsione in commento non trovi immediata applicazione in mancanza di una normativa primaria di sostegno.

2.5 Altri strumenti e regimi per i quali opera l'esclusione

L'unificazione dell'aliquota non trova altresì applicazione nei seguenti casi.

Interessi infragruppo

Il comma 8 dell'articolo 2 del *decreto* fa salvo il regime fiscale previsto dal comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973. Si tratta di interessi corrisposti da società italiane a società estere "consociate", vale a dire società di altri Stati dell'Unione europea, in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla Direttiva 2003/49/CE, cosiddetta Direttiva interessi e canoni. In tale fattispecie, qualora siano presenti i requisiti previsti dalla predetta Direttiva con la sola eccezione della condizione di effettivo beneficiario della società che riceve gli interessi, la società italiana che corrisponde tali proventi opera, in luogo della ritenuta ordinaria, una ritenuta del 5 per cento. Tale misura è stata mantenuta dalla normativa in commento. Si ricorda che ai sensi del comma 8-*bis* del predetto

articolo 26-*quater* la ritenuta del 5 per cento si applica nel caso di interessi fluenti verso società “consociate” qualora “*gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante*”.

Utili percepiti da società e fondi pensione europee

Lo stesso comma 8 dell’articolo 2 mantiene fermo il regime fiscale degli utili dell’articolo 27, comma 3, terzo periodo, e comma 3-*ter*, del D.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 27 prevede che sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione Europea nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta *white list*, nonché residenti in tali Stati, si applica la ritenuta nella misura dell’1,375 per cento.

Inoltre l’articolo 95 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, modificando il comma 8 dell’articolo 2 del *decreto*, ha confermato la ritenuta prevista nella misura dell’11 per cento dal comma 3 del medesimo articolo 27 per gli utili corrisposti a fondi pensioni istituiti nei predetti Stati e, pertanto, in tali fattispecie continua a trovare applicazione tale aliquota di tassazione.

Per ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale degli utili si rinvia al paragrafo “*Modifiche alle ritenute sugli utili*”.

Risultato della gestione delle forme di previdenza complementare

Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, lo stesso comma 8 dell’articolo 2 ha previsto

che l'aliquota unica del 20 per cento non si rende applicabile al risultato netto maturato dalle predette forme di previdenza. Su tale risultato, infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del predetto decreto legislativo è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

3. Decorrenza generale

La regola generale dettata dal comma 9 dell'articolo 2 del *decreto* prevede che l'aliquota del 20 per cento si applichi agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La regola generale pertanto dispone che sia preso in considerazione, ai fini della decorrenza delle disposizioni in esame, il momento dell'“*esigibilità*” del provento.

Come si ricorda il concetto di “*esigibilità*” è stato già utilizzato dal legislatore in occasione dell'entrata in vigore del riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi contenuta nel decreto legislativo n. 461 del 1997. Al riguardo, nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, emanata a commento di tale riordino, è stato specificato il significato da attribuire al termine “*esigibile*” chiarendo che tale requisito si deve ritenere sussistente nel momento in cui sorge per il contribuente il diritto a percepire il reddito.

Pertanto la nuova aliquota del 20 per cento si applica a quei redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° gennaio 2012 in poi.

Continuano, invece, ad essere assoggettati a tassazione applicando le precedenti disposizioni i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto prima della predetta data.

Vi sono, inoltre, specifiche disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12 dell'articolo 2 del *decreto* che prevedono differenti criteri per l'entrata in vigore dell'unificazione dell'aliquota con particolare riferimento agli utili e proventi assimilati, ai proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, nonché ai redditi prodotti dalle gestioni individuali di portafoglio, che verranno illustrate nell'ambito dei paragrafi di riferimento.

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, il comma 9, dell'articolo 2 del *decreto* prevede che la misura dell'aliquota di cui al comma 6 dello stesso articolo (vale a dire il 20 per cento) si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.

Come chiarito nella citata circolare n. 165/E del 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.

Pertanto, qualora in data antecedente al 31 dicembre 2011 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° gennaio 2012, le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono percepite ma in quello in cui la cessione si è perfezionata con aliquota d'imposta al 20 per cento.

Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2012, la plusvalenza è assoggettata a imposizione con aliquota del 12,50 per cento, anche se il corrispettivo è stato percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.

Con riferimento alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere dal *c-bis*) a *c-quater*), del TUIR, il comma 28, articolo 2 del *decreto* prevede che gli stessi, se realizzati entro il 31 dicembre 2011,

sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.

Il medesimo comma dispone esplicitamente che si applicano comunque i limiti temporali di deduzione di cui all'articolo 68, comma 5, del TUIR, vale a dire che nei casi in cui l'ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza può essere portata in deduzione fino a concorrenza di tali redditi nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

4. Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

4.1 Obbligazioni e titoli similari italiani

Per effetto dell'unificazione al 20 per cento dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del TUIR ad opera del comma 6 dell'articolo 2 del *decreto* gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi dai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, diversi dai cosiddetti grandi emittenti privati residenti, non sono più soggetti a ritenuta con aliquote differenziate in dipendenza della loro durata e del loro tasso di rendimento effettivo.

In particolare, precedentemente all'entrata in vigore del *decreto*, il comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 poneva a carico dei sostituti d'imposta l'obbligo di assoggettare gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari da loro emessi ad una ritenuta del 27 per cento, che era tuttavia ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari di durata non inferiore a diciotto mesi e per le cambiali finanziarie, emessi da società ed enti, diversi dalle banche o dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi

nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, cosiddetta *white list*.

L'applicazione di tale minore aliquota era consentita a condizione che il tasso di rendimento effettivo non risultasse superiore alle seguenti misure:

- a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentari degli Stati di cui sopra o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione;
- b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni ed i titoli simili diversi dai precedenti.

Era altresì previsto che, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi avesse luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso l'emittente dovesse corrispondere una somma pari al 20 per cento.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come riformulato dalla lettera a) dell'articolo 2, comma 13, del *decreto*, statuisce ora che i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie devono operare una ritenuta con l'aliquota del 20 per cento sugli interessi e altri proventi corrisposti ai relativi possessori, indipendentemente dalla loro durata e dal tasso di rendimento effettivo da loro assicurato. Pertanto, gli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili emessi da tali soggetti sono soggetti a ritenuta con tale aliquota anche nel caso in cui presentino una durata inferiore a diciotto mesi e, nel caso in cui presentino una durata non inferiore a diciotto mesi, ma siano rimborsati anticipatamente, non sono più soggetti al prelievo del 20 per cento, essendo stata definitivamente abrogata tale forma di prelievo.

Naturalmente rimane inteso che, sebbene il nuovo comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sia formulato nel senso di porre a carico di tutti i sostituti

d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie l'obbligo di operare una ritenuta con l'aliquota del 20 per cento sugli interessi e altri proventi corrisposti ai relativi possessori, rimangono soggetti al regime di imposizione sostitutiva previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996 gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi dai cosiddetti grandi emittenti privati e cioè dalle banche, dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* e dagli enti pubblici trasformati in società per azioni.

Per effetto dell'unificazione dell'aliquota delle ritenute sui redditi di capitale al 20 per cento, risultano ora attratti al regime di imposizione sostitutiva previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996 anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di durata inferiore a diciotto mesi emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* ovvero da enti pubblici trasformati in società per azioni, che prima erano invece soggetti alla ritenuta fonte del 27 per cento.

In particolare, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del *decreto*, gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati dei predetti Stati e da enti pubblici trasformati in società per azioni risultavano soggetti al regime di imposizione sostitutiva previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996 soltanto a condizione che la loro durata fosse non inferiore a diciotto mesi.

Infatti, se da un lato il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 disapplicava la sola ritenuta alla fonte del 12,50 per cento di cui era prevista l'applicazione dal comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi derivanti dai titoli che presentavano tale requisito di durata, dall'altro lato, il successivo articolo 2 del predetto decreto legislativo, estendeva

l'applicazione dell'imposta sostitutiva esclusivamente sugli interessi e proventi soggetti a questa medesima ritenuta.

Ebbene, poiché con l'unificazione del livello dell'aliquota d'imposizione sui redditi di natura finanziaria al 20 per cento gli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari italiani risultano sempre soggetti a ritenuta con tale aliquota, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 e l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo disapplicano tale ritenuta e rendono quindi applicabile l'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, da società con azioni negoziate in mercati regolamentati dei predetti Stati e da enti pubblici trasformati in società per azioni, diversi dalle cambiali finanziarie, indipendentemente dalla loro durata. Di conseguenza, gli interessi ed altri proventi derivanti dai titoli così individuati risultano ora soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche se presentino una durata inferiore a diciotto mesi.

Per contro, rimangono invece soggetti alla ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 con la maggiore aliquota del 20 per cento gli interessi e altri proventi delle cambiali finanziarie emesse da banche, da società con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* o da enti pubblici trasformati in società per azioni in quanto il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 disapplica tale ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da tutte le obbligazioni e titoli similari emessi da tali soggetti, con la espressa esclusione proprio delle cambiali finanziarie.

Analogamente agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati dei predetti Stati anche gli interessi e altri proventi derivanti da titoli emessi da società per la cartolarizzazione residenti, per effetto dell'unificazione del livello dell'imposizione ordinaria sui redditi di natura finanziaria al 20 per cento,

devono ritenersi sempre soggetti ad imposta sostitutiva con tale aliquota ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, stabilisce infatti che *“ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”*.

Continuano invece ad essere soggetti a ritenuta, ma con la minore aliquota del 20 per cento, gli interessi ed altri proventi dei titoli italiani diversi dalle obbligazioni, dalle azioni e dai titoli similari, cosiddetti *“titoli atipici”* disciplinati dall'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. L'articolo 2 del decreto ha infatti mantenuto ferma l'applicazione di tale disposizione compresi gli adempimenti ivi previsti, limitandosi soltanto a ridurre dal 27 al 20 per cento l'aliquota della ritenuta.

4.2 Obbligazioni e titoli similari esteri

Analogamente a quanto si è visto per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari italiani anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti non sono più soggetti ad imposta sostitutiva con aliquote differenziate in dipendenza della loro durata.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore del *decreto*, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 estendeva l'applicazione dell'imposta sostitutiva ivi prevista sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, con l'aliquota del 12,50 per cento, nel caso in cui la loro durata fosse pari o superiore a diciotto mesi e con l'aliquota del 27 per cento in caso contrario, nonché con l'aliquota del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601

del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla loro durata.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 poneva a carico dei sostituti d'imposta, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti avesse luogo prima di tale scadenza, l'obbligo di versare una somma pari al 20 per cento degli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.

L'articolo 2 del *decreto*, ha fissato nella misura unica del 20 per cento anche l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro durata, ed ha coerentemente soppresso l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di prelevare la somma del 20 per cento sugli interessi e sugli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.

Analogamente agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti, anche gli interessi e altri proventi derivanti dai titoli emessi da società per la cartolarizzazione non residenti per effetto dell'unificazione del livello dell'imposizione ordinaria sui redditi di natura finanziaria al 20 per cento devono ritenersi sempre soggetti ad imposta sostitutiva con tale aliquota ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

4.3 Decorrenza delle modifiche al regime fiscale delle obbligazioni e titoli simili italiani ed esteri

Come già anticipato, il comma 9 dell'articolo 2 del *decreto* attribuisce in via generale decorrenza alla nuova misura dell'aliquota del 20 per cento per gli interessi e altri proventi qualificabili come redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, in deroga a tale regola di decorrenza, se da un lato il comma 11 dell'articolo 2 del *decreto* prevede che “*per le obbligazioni e i titoli simili di cui*

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012", dall'altro lato, il successivo comma 26 di questo medesimo articolo specifica a sua volta che ai fini dell'applicazione del predetto comma 11 *"per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti"*, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire con proprio decreto le modalità di accredito e addebito del conto unico.

Conseguentemente, l'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 è destinata a trovare applicazione con l'aliquota del 20 per cento, mediante le operazioni di accredito e addebito del conto unico e le conseguenti operazioni di addebito e accredito nei confronti dei clienti, limitatamente agli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 ha individuato le *"Modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e accredito del conto unico"* (di seguito *decreto conto unico*). In particolare, ai sensi dell'articolo 1 di tale decreto, gli addebiti e accrediti al conto unico devono essere effettuati con modalità differenziate nei casi in cui le obbligazioni e titoli similari italiani

presentino o meno una scadenza almeno pari ad un anno alla data del 31 dicembre 2011.

Per le obbligazioni e titoli simili italiani con scadenza almeno pari ad un anno a tale data gli intermediari devono accreditare al conto unico relativo al mese di gennaio 2012 l'imposta sostitutiva commisurata agli interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla data del 31 dicembre 2011 sulla base dell'aliquota vigente a tale data, addebitando il relativo controvalore ai loro clienti, nonché addebitare al medesimo conto unico l'imposta sostitutiva commisurata agli stessi interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla stessa data sulla base dell'aliquota vigente dal 1° gennaio 2012, accreditando il relativo controvalore ai loro clienti.

Per contro, per le obbligazioni e titoli simili con scadenza inferiore ad un anno alla data del 31 dicembre 2011 gli intermediari hanno facoltà di effettuare le operazioni di accredito e di addebito secondo le modalità appena indicate oppure in alternativa nel conto unico del mese di scadenza della cedola ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o di cessione del titolo. Analogo regime è espressamente esteso anche alle obbligazioni e titoli simili esteri di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Da ultimo, per uniformare la decorrenza della nuova aliquota del 20 per cento, il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sempre in deroga al comma 9 dell'articolo 2 del *decreto*, ha espressamente attribuito effetto alle “*disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2)...*” e cioè alle disposizioni che hanno riformulato il comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 limitatamente agli “*interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data*”.

Di conseguenza, la ritenuta ivi prevista sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società diverse dalle banche e dalle società con azioni negoziate maturati fino al 31 dicembre 2011 deve continuare ad essere

applicata con le aliquote differenziate del 12,50 ovvero del 27 per cento in funzione della durata e della congruità del rendimento dei titoli.

Sebbene, come si è appena rilevato, l'articolo 2 del *decreto* (come da ultimo modificato dal comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge n. 216 del 2011) attribuisca effetto all'unificazione al 20 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 e della ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate, maturati dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla data di emissione, è da ritenere che gli interessi e gli altri proventi dei titoli così individuati emessi prima di tale data e di durata inferiore a diciotto mesi rimangano soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. La verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996 deve essere, infatti, svolta alla data di emissione dei titoli (in tal senso, si veda la circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 a commento del regime di imposizione del decreto legislativo n. 239 del 1996).

Tuttavia, in tal caso, la ritenuta prevista dal primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere applicata con l'aliquota del 20 per cento sugli interessi e altri proventi maturati dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli, posto che il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge n. 216 del 2011, ha attribuito effetto alle disposizioni che hanno riformulato il comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli "*interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data*".

Infine, una speciale regola di decorrenza è stata dettata dalla lettera b) dell'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 216 del 2011 per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi conclusi prima del 1° gennaio 2012 su obbligazioni e titoli simili soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

In particolare, in forza di tale disposizione, l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento decorre soltanto dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi di cui alla lettera *g-bis*) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

Di conseguenza, i differenziali positivi relativi ai predetti contratti continuano ad essere soggetti a ritenuta con l'aliquota del 12,50 o del 27 per cento in funzione dell'aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottostanti.

Da ultimo, si evidenzia che, sempre per effetto dell'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 216 del 2011, sui redditi maturati sino al 31 dicembre 2011, sono applicabili le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1 del predetto articolo 26 del D.P.R. 600 del 1973 in base alle quali qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso l'emittente deve corrispondere una somma pari al 20 per cento. Pertanto, nel casi di obbligazioni italiane ed estere con scadenza non inferiore a 18 mesi emesse prima del 1° gennaio 2012, ma rimborsate prima di tale termine anche successivamente al 31 dicembre 2011, la predetta somma è, comunque, dovuta in relazione agli interessi maturati sino a tale data.

Si rileva, che con evidenti fini di coordinamento, il decreto legge n. 1 del 2012, ha abrogato il comma 9, dell'articolo 7, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, concernente anch'esso il prelievo della somma pari al 20 per cento degli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento del rimborso delle stesse qualora il rimborso avvenga entro 18 mesi dall'emissione.

5. Conti correnti e depositi

Come sopra illustrato, la nuova aliquota del 20 per cento si applica ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 del *decreto* alla generalità dei redditi indicati all'articolo 44, comma 1, del TUIR.

Pertanto, tale nuova misura di tassazione si applica anche agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti indicati alla lettera a) dello stesso articolo 44 ed in particolare a quelli corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, anche se rappresentati da certificati, bancari e postali. Su tali redditi le banche e Poste italiane S.p.A. operano una ritenuta, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è prevista nella misura del 20 per cento.

Rimane fermo il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi dell'articolo 23 del TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e dell'articolo 7, comma 12, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, gli istituti di credito devono versare annualmente un acconto delle ritenute di cui al predetto articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 commisurato alle ritenute dovute per il periodo di imposta precedente. Tale acconto è diviso in due parti di uguale importo, ciascuna delle quali pari al 50 per cento dei versamenti dovuti per il periodo precedente.

Sono assoggettati alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, con la minore aliquota del 20 per cento, gli interessi e gli altri proventi dei certificati di deposito bancari. L'articolo 2 del *decreto* non ha

infatti apportato alcuna modifica a tale disposizione che, pertanto, continua ad estendere il regime fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti dai depositi bancari anche ai certificati rappresentativi di depositi bancari.

Con riguardo a tali fattispecie, il citato decreto legge n. 216 del 2011 all'articolo 29, comma 2, lettera a), ha precisato che, per quanto concerne gli interessi e gli altri proventi derivanti dai conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del *decreto* trovano applicazione relativamente ai proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Pertanto, la ritenuta nella misura del 27 per cento continua a trovare applicazione sulla parte di essi maturata fino al 31 dicembre 2011.

6. Strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da soggetti vigilati

Il comma 22 dell'articolo 2 del *decreto* ha esteso il regime fiscale di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 ai proventi degli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, “*rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP*”. La medesima disposizione ha stabilito, inoltre, che ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'emittente, le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 96 e 109, comma 9, del TUIR.

La disposizione in commento ha l'obiettivo di contribuire al processo di rafforzamento patrimoniale degli intermediari italiani mediante l'emissione di

strumenti finanziari computabili ai fini dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetti *titoli ibridi*). In particolare, la norma consente:

- l'applicazione del più favorevole regime dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 previsto per i titoli obbligazionari emessi dalle banche e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, in luogo del regime proprio dei *titoli atipici* contenuto nell'articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983 che prevede l'applicazione del regime della ritenuta (pari al 27 per cento ridotta al 20 per cento dal 1° gennaio 2012) nei confronti di tutti i percettori;
- la deducibilità, in capo all'emittente, delle remunerazioni dovute su tali strumenti finanziari.

6.1 Ambito soggettivo

Il comma 22 dell'articolo 2 del *decreto* si applica agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e ai soggetti vigilati dall'ISVAP.

Rientrano nella prima categoria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF):

- le banche;
- le succursali italiane di banche extracomunitarie;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del TUB;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);

- gli istituti di pagamento.

I soggetti vigilati dall'ISVAP, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sono:

- le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
- le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione ovunque costituite (articoli 6 e 82 del codice delle assicurazioni private).

6.2 Ambito oggettivo

Le disposizioni in esame si applicano agli strumenti finanziari emessi dai soggetti individuati al paragrafo precedente, a condizione che i medesimi strumenti finanziari siano rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale

Per “*rilevanza in materia di adeguatezza patrimoniale*” si intende la possibilità di computare tali strumenti nel patrimonio di vigilanza secondo la normativa comunitaria e nazionale di vigilanza prudenziale relativa ai soggetti emittenti.

Per quanto riguarda i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, rientrano tra gli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza:

- per le banche e per le succursali italiane di banche extracomunitarie, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche

indicate dalla circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 al titolo I, capitolo 2, sezione II;

- per le SIM, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche indicate nel Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007 al titolo I, allegato H;
- per le SGR, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche indicate nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 all'allegato II.5.1;
- per gli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" ex articolo 107 del TUB, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche indicate dalla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 alla parte prima, capitolo V, sezione II, allegato A;
- per gli IMEL, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche indicate dalla circolare della Banca d'Italia n. 253 del 26 marzo 2004 al capitolo VI, allegato A;
- per gli istituti di pagamento, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate aventi le caratteristiche indicate dal provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010, nel capitolo V, sezione II.

Per i soggetti vigilati dall'ISVAP, gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale sono quelli ammessi a costituire il margine di solvibilità, secondo quanto previsto dagli articoli 44 e 66-*bis* del codice delle assicurazioni private. Si tratta, più specificamente, delle azioni preferenziali cumulative, dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri

strumenti finanziari che soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 45 del codice delle assicurazioni private e negli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento dell'ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

La normativa di vigilanza è soggetta a variazioni nel tempo, che possono modificare anche le caratteristiche degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale. La norma in esame si applica anche ai titoli emessi sulla base delle nuove discipline prudenziali a decorrere dall'entrata in vigore di queste ultime.

Le modifiche apportate alle discipline di vigilanza prudenziale possono comportare che alcuni strumenti finanziari siano computabili nel patrimonio di vigilanza al momento dell'emissione, ma non risultino più ammissibili successivamente. Ove tale circostanza si verifichi, per ragioni di affidamento del contribuente e di certezza del diritto e onde evitare turbative di mercato, si è dell'avviso che le disposizioni previste dalla norma in commento continuino in ogni caso ad applicarsi agli strumenti finanziari che rispettino i requisiti richiesti dalla disciplina di vigilanza al momento dell'emissione, anche quando, per effetto di successive modifiche di quest'ultima disciplina, la conformità ai requisiti venga meno.

Si sottolinea che, ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dal comma in esame, gli strumenti finanziari, oltre ad essere rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, devono essere diversi dalle azioni e dai titoli simili alle azioni (così come definiti dall'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR).

Ne deriva che, mentre la disposizione in esame non è applicabile agli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono

stati emessi, in quanto tali strumenti finanziari sono assimilati alle azioni, essa si applica:

- alle obbligazioni in senso proprio, nell'accezione che ne fornisce il codice civile; tra queste sono compresi, ad esempio, i titoli irredimibili emessi da banche italiane ai sensi dell'articolo 12 del TUB;
- ai titoli simili alle obbligazioni, secondo quanto previsto dal TUIR, ovvero ai titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. Il requisito relativo all'entità del capitale rimborsato si considera rispettato anche qualora venga assicurato il diritto al rimborso integrale del capitale alla scadenza del prestito, individuata non con una data precisa, ma attraverso il riferimento alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato. Rientrano quindi tra questi strumenti anche i titoli di durata non precisata – qualificabili come perpetui – purché prevedano contrattualmente un momento nel quale si considera estinto il prestito, con diritto al rimborso integrale del capitale;
- ai *titoli atipici*. Si tratta degli strumenti finanziari che, pur essendo produttivi di redditi di capitale, non possono essere inquadrati né tra quelli simili alle azioni o titoli assimilati, né tra le obbligazioni o titoli assimilati.

Si ribadisce, infine, che la norma in esame non si applica agli strumenti finanziari - siano essi obbligazioni, titoli simili alle obbligazioni o *titoli atipici* - emessi da soggetti, residenti o non residenti, che non sono vigilati dalla Banca d'Italia o dall'ISVAP.

6.3 Decorrenza

Il dettato normativo prevede che il nuovo regime si applichi con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. La data di decorrenza prevista coincide con quella in cui la Commissione Europea ha presentato il pacchetto di proposte normative in cui sono delineati, tra gli altri, i requisiti degli strumenti aggiuntivi di capitale che saranno inclusi nel patrimonio di vigilanza ai sensi di Basilea III.

Per gli strumenti emessi prima della predetta data continuerà ad assumere rilevanza il regime tributario applicabile anteriormente alla modifica normativa in commento.

6.4 Applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Con riferimento al regime fiscale degli strumenti finanziari in esame in capo ai sottoscrittori, la disposizione in esame prevede espressamente che agli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale si applichi il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

L'applicazione di tale regime comporta, in primo luogo, l'obbligo di deposito degli strumenti finanziari presso uno degli intermediari autorizzati a ricevere in deposito i titoli e ad applicare l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Si ricorda che in base al regime generale dell'imposta sostitutiva prevista dal sopra menzionato decreto legislativo, il prelievo viene applicato esclusivamente nei confronti dei soggetti cosiddetti "*nettisti*" (persone fisiche e soggetti equiparati), mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti "*lordisti*" ovvero le società, i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare, i fondi pensione e i soggetti non residenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

La base imponibile ai fini dell'applicazione del prelievo è costituita dagli interessi, premi e altri proventi degli strumenti finanziari maturati nel periodo di possesso; va da sé che eventuali plusvalenze e minusvalenze restano soggette alla disciplina generale in materia di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997.

Va peraltro evidenziato che il nuovo regime di tassazione non si estende all'intera categoria dei *titoli atipici* emessi dalle banche e dagli altri soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e dell'ISVAP, ma solo agli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale. Agli altri titoli emessi da questi soggetti - che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere inquadrati tra le obbligazioni o tra i titoli simili alle obbligazioni - continuerà ad applicarsi il regime di tassazione previsto per i *titoli atipici*.

In merito alla misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai proventi degli strumenti finanziari in esame, valgono le regole generali in tema di applicazione delle aliquote sui titoli emessi dalle banche e dagli altri intermediari e quelle in tema di decorrenza della nuova aliquota del 20 per cento prevista a partire dal 1° gennaio 2012.

6.5 Trattamento ai fini dell'IRES delle remunerazioni

Il comma 22 dell'articolo del *decreto* prevede un trattamento specifico, ai fini dell'IRES, delle remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale.

Innanzitutto, si dispone che queste remunerazioni sono “*in ogni caso deducibili*” nella determinazione del reddito del soggetto emittente. Si ritiene che la citata locuzione utilizzata dal legislatore deve intendersi nel senso di confermare la deducibilità delle remunerazioni erogate in relazione agli strumentini cui trattasi

anche nell'ipotesi in cui il relativo componente di reddito è imputato al patrimonio netto.

Ciò posto, la norma in esame, nel confermare l'applicazione delle disposizioni degli articoli 96 e 109, comma 9, del TUIR, definisce l'ammontare per il quale opera la deducibilità delle remunerazioni dei predetti strumenti finanziari.

Pertanto, ai fini di quanto disposto dall'articolo 96 del TUIR, tali remunerazioni devono essere equiparate agli "*interessi passivi e oneri assimilati*" e sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Resta ferma, inoltre, ai sensi dell'articolo 109, comma 9, del TUIR l'indeducibilità delle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari in esame per la quota di esse che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti sono state emessi.

Per quanto riguarda l'individuazione della partecipazione "diretta" o "indiretta" ai risultati economici della società, sembra utile richiamare, per i profili in esame, quanto specificato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, secondo la quale "*l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguarda unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo)*". Ciò significa, ad esempio, che le obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche non comportano una partecipazione indiretta ai risultati economici della società emittente, per il solo fatto che prevedano la possibilità per l'emittente di sospendere il pagamento delle

remunerazioni corrisposte su tali titoli per imputarli, in determinate ipotesi, a copertura delle perdite (cfr. circolare n. 26/E del 16 giugno 2004).

7. Modifiche alle ritenute sugli utili

Le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sugli utili da partecipazione rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di carattere generale contenuta nel predetto comma 6, dell'articolo 2, del *decreto*. Pertanto, le aliquote precedentemente applicate in via ordinaria, vale a dire nella misura del 12,50 e del 27 per cento, saranno sostituite in tali fattispecie dall'aliquota unica prevista nella misura del 20 per cento.

L'applicazione della disposizione del predetto comma 6 interessa:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES;
- gli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR;
- gli utili derivanti da associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza nei casi in cui è previsto un apporto di capitale o un apporto misto di capitale ed opere e servizi.

Al fine di applicare tale nuova aliquota senza incertezze è stato modificato l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che, notoriamente, reca le disposizioni sull'applicazione delle ritenute sugli utili derivanti da partecipazioni azionarie in soggetti residenti, da strumenti partecipativi nonché da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

Al riguardo, il comma 13, lettera c), n. 1), dell'articolo 2 del *decreto* dispone che è soppresso il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 che disponeva l'applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 12,50 per cento nel caso di utili pagati ad azionisti di risparmio. Il successivo n. 2) dispone,

invece, che all'ultimo periodo del medesimo comma 3, le parole "*dei quattro noni*" sono sostituite dalle parole "*di un quarto*".

In sostanza, i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella *white list*, e dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società nei predetti Stati, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto delle ritenute dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili. Prima delle modifiche normative in commento, il predetto rimborso spettava sino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta operata in Italia.

Come illustrato nel paragrafo "*Altri strumenti e regimi per i quali opera l'esclusione*", per espressa previsione del comma 8, dell'articolo 2, del *decreto* agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, vale a dire gli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo SEE inclusi nella *white list*, nonché residenti in tali Stati, si continua ad applicare la ritenuta nella misura dell'1,375 per cento.

Inoltre l'articolo 95 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, modificando il comma 8 dell'articolo 2 del *decreto*, ha confermato la ritenuta prevista, nella misura dell'11 per cento, dal comma 3 del medesimo articolo 27 per gli utili corrisposti a fondi pensione istituiti nei predetti Stati e, pertanto, in tali fattispecie continua a trovare applicazione l'aliquota dell'11 per cento.

E' evidente che, nel caso in cui siano applicabili le disposizioni contenute in Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta applicabile sui dividendi non potrà superare la misura massima indicata in tali trattati.

Rimane altresì inalterata l'applicazione delle particolari misure, derivanti dal recepimento della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, per i

dividendi corrisposti da una società “figlia” italiana a società “madrì” residenti e contenute nelle disposizioni dell’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sostanzialmente i dividendi corrisposti da una società “figlia” italiana ad una società “madre” europea non subiscono imposizione in Italia nel caso in cui sussistano tutti i presupposti indicati dalla Direttiva stessa.

Con riguardo al regime impositivo previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate e non Quotate (SIIQ e SIINQ) introdotto dall’articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare al trattamento fiscale dei dividendi conseguiti tramite la partecipazione in SIIQ e SIINQ, si ricorda che la ritenuta prevista in caso di distribuzione di utili corrisposti a soggetti diversi da SIIQ e derivanti dall’attività di locazione immobiliare, già prevista nella misura del 20 per cento, rimane ovviamente invariata.

Al riguardo appare opportuno rilevare che, sino al 31 dicembre 2011, sui dividendi derivanti dalla parte dell’utile di esercizio di SIIQ e SIINQ riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, era applicata una ritenuta nella misura ridotta del 15 per cento. Dal 1° gennaio 2012 sugli stessi proventi la ritenuta, in mancanza di una deroga esplicita, viene applicata nella misura del 20 per cento.

Tornando agli aspetti relativi all’applicazione delle misure recate dal *decreto* alla generalità degli utili, si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui in cui gli utili siano percepiti da determinate tipologie di soggetti, ad esempio le società di capitali, non viene applicata nessuna ritenuta. E’ evidente che in tal caso la misura del 20 per cento, prevista dal comma 6, articolo 2 del *decreto* per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria misura, continua a non trovare applicazione.

Diversamente i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile

dei dividendi e proventi stessi. Tale ritenuta, prevista dalla norma nella misura del 12,50 per cento, dovrà essere operata a decorrere dal 1° gennaio 2012 nella misura del 20 per cento.

Resta ovviamente immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata o detenute nell'ambito del regime d'impresa. A tali utili, infatti, continuerà ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, prima dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o a decorrere da tale esercizio).

Secondo quanto previsto dal comma 10, articolo 2, del *decreto* per i dividendi e i proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota del 20 per cento si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

Pertanto ai fini dell'applicazione della nuova aliquota si dovrà far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

8. Fondi comuni di investimento

L'unificazione al 20 per cento dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria incide sia sul regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sia sul regime di tassazione dei partecipanti.

Le modifiche relative al regime di tassazione degli OICR riguardano esclusivamente gli OICR di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, ossia gli OICR istituiti in Italia (diversi dai fondi immobiliari) e i fondi con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento in Italia di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 512 del 1983 (cosiddetti "*fondi lussemburghesi storici*").

Relativamente al regime di tassazione dei partecipanti, sono state apportate importanti modifiche all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 che

prevede l'applicazione di una ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici e all'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero.

Nessuna modifica di rilievo è stata invece apportata al regime di tassazione dei fondi immobiliari di cui all'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (il comma 20 dell'articolo 2 del *decreto* prevede infatti solo una modifica di coordinamento), nonché al regime di tassazione dei redditi di capitale dei partecipanti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge n. 351 del 2001 considerato che, già a decorrere dal 25 giugno 2008, sui predetti redditi è prevista l'applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento.

Al riguardo, si rileva che con l'unificazione dell'aliquota al 20 per cento il regime transitorio di cui all'articolo 82, comma 21-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve ritenersi superato e, pertanto, la ritenuta del 20 per cento deve essere applicata anche sui proventi realizzati in sede di rimborso delle quote dei fondi immobiliari e riferibili ad importi maturati prima del 25 giugno 2008.

Per quanto attiene invece ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati in sede di cessione o rimborso delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2012 detti redditi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente ai fini della relativa tassazione (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

Con riferimento alla disciplina fiscale applicabile ai fondi immobiliari si rinvia a quanto di recente precisato nella circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012.

Inoltre, come già anticipato nel paragrafo “*Altri strumenti e regimi per i quali opera l’esclusione*”, l’aumento dell’aliquota al 20 per cento non incide sul regime di tassazione delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituite nella forma di fondo pensione ovvero mediante contratto di assicurazione, i cui rendimenti netti maturati continuano, pertanto, ad essere assoggettati ad imposizione nella misura dell’11 per cento.

8.1 Il regime di tassazione degli OICR di diritto italiano

Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici è disciplinato dal comma *5-quinquies* dell’articolo 73 del TUIR introdotto dall’articolo 2, comma 62, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il suddetto comma *5-quinquies*, come risulta a seguito delle ultime modifiche apportate dall’articolo 96, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che i redditi dei suddetti organismi di investimento “*sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale*”.

In particolare, come precisato nella circolare n. 33/E del 15 luglio 2011, il regime di esenzione previsto per gli organismi di investimento in commento si applica esclusivamente agli organismi che siano dotati dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio.

Pertanto, qualora un organismo di investimento non possieda i requisiti previsti dalla normativa civilistica, allo stesso non si applicherà la disciplina fiscale prevista per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 73,

comma *5-quinquies*, del TUIR, ma si renderanno applicabili le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società (IRES).

Al riguardo, si rileva che l'articolo 96, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 1 del 2012 ha sostituito la lettera c) dell'articolo 73, comma 1, del TUIR, includendo tra i soggetti passivi dell'IRES anche gli OICR residenti in Italia. Con la successiva lettera b) è stato invece integrato il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR, stabilendo che si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli OICR istituiti in Italia.

Da un punto di vista puramente tributario, ciò significa che agli OICR istituiti in Italia è attribuita, in via generale, la natura di soggetti residenti in Italia e ciò anche nell'ipotesi in cui trovi applicazione il regime di esenzione dall'IRES disposto dall'articolo 73, comma *5-quinquies*, del TUIR.

Ne consegue che, con riferimento ai redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in Italia, agli stessi è applicabile il trattamento previsto da tali trattati bilaterali.

Pertanto, anche nella vigenza del nuovo regime di imposizione degli organismi di investimento, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare – su richiesta della società di gestione del risparmio (SGR) o delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) – i certificati di residenza per l'applicazione delle Convenzioni relativamente agli OICR istituiti in Italia.

Tuttavia, le Autorità estere potrebbero subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento dello stesso trattamento agli omologhi prodotti di diritto estero che, come precisato dal nuovo comma *5-quinquies* dell'articolo 73 del TUIR, siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Il requisito della vigilanza, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, deve sussistere in capo all'organismo di investimento ovvero sul soggetto gestore.

Come evidenziato nella circolare n. 33/E del 2011, tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR e dalle altre disposizioni riguardanti l'applicazione, da parte degli intermediari, delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, nei confronti degli organismi di investimento in parola il prelievo risultava sostanzialmente limitato ai redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento (ad esempio, interessi e altri proventi da depositi, interessi e altri proventi dei *titoli atipici* e delle obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi) nonché ai proventi che, pur assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento, subivano detta ritenuta in modo indifferenziato da parte dell'emittente (ad esempio, interessi e altri proventi delle obbligazioni emesse da società non quotate, proventi delle cambiali finanziarie).

Il citato comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR è stato integralmente sostituito prima dall'articolo 2, comma 15, lettera b), del *decreto* e successivamente dall'articolo 96, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 1 del 2012.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 15, lettera b), del *decreto*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato eliminato il riferimento all'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi), nonché alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 che sarà, pertanto, sempre disapplicata indipendentemente dalla percentuale (superiore o meno al 5 per cento) della giacenza media annua rispetto all'attivo medio gestito. La disapplicazione della ritenuta del 27 per cento sui proventi dei conti correnti bancari era prevista nel caso di giacenza media annua non superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito e trovava ragione nel fatto che nella fattispecie il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si poteva attribuire la funzione di un normale strumento d'investimento

finanziario di liquidità se la giacenza delle somme era contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione. Tuttavia, nel caso in cui questa condizione non era rispettata, la ritenuta del 27 per cento doveva essere applicata anche sugli interessi riferibili alla percentuale del 5 per cento.

Peraltro, il comma *5-quinquies* dell'articolo 73 del TUIR, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 15, lettera b), del *decreto*, prevede la disapplicazione della ritenuta, oltre che sugli interessi e altri proventi dei conti correnti, anche sui depositi bancari di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale disposizione si rende applicabile agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (cfr. art. 29, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 216 del 2011).

Inoltre, l'articolo 96, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 1 del 2012 ha altresì previsto la disapplicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri di cui al comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo la disapplicazione della suddetta ritenuta opera con riferimento agli interessi e altri proventi maturati dall'organismo di investimento a decorrere dalla data di entrata del decreto legge n. 1 del 2012, ossia a decorrere dal 24 gennaio 2012.

Si rileva inoltre, che a seguito delle modifiche apportate alle altre disposizioni in materia di applicazione delle ritenute o imposte sostitutive, dal 1° gennaio 2012, gli OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e i fondi lussemburghesi storici non subiranno più l'applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dai cosiddetti "grandi emittenti" residenti con scadenza inferiore a 18 mesi di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 (i suddetti titoli, emessi dal 1° gennaio 2012, rientrano infatti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996).

Per quanto concerne i redditi diversi si deve tener presente che, essendo gli organismi in parola esenti dall'IRES, le plusvalenze e le minusvalenze di cui

all'articolo 67 del TUIR sono percepiti al lordo di ogni onere impositivo. Lo stesso dicasi per le altre categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del TUIR eventualmente percepite dall'organismo d'investimento.

Di seguito si riporta l'elenco dei redditi di capitale in relazione ai quali gli organismi di investimento non subiscono alcuna ritenuta o imposta sostitutiva e quelli per i quali invece continuano a subire le ritenute alla fonte a titolo d'imposta.

8.2 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR

In base alla nuova formulazione del comma 5-*quinqüies* dell'articolo 73 del TUIR, nei confronti degli OICR non si applicano:

- la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi bancari anche se rappresentati da certificati presso banche italiane;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi esteri, compresi i certificati di deposito, emessi da soggetti non residenti, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- la ritenuta prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-*bis*) e g-*ter*), del TUIR, a prescindere dal titolo sottostante;
- la ritenuta di cui al comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo e diversi da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad altri OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all'articolo 26-*quinqüies* del D.P.R. n. 600 del 1973;

- la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero di cui all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

Inoltre, tenuto conto di quanto stabilito dalle altre disposizioni riguardanti l'applicazione delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, come risultano anche a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del *decreto*, oltre alle ritenute sopra elencate, agli OICR non si applicano:

- l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 a prescindere dalla scadenza del titolo (gli organismi di investimento non rientrano fra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo ai quali la predetta imposta sostitutiva si applica – cosiddetti soggetti “*nettisti*”);
- la ritenuta sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci di società ed enti, residenti e non, prevista dall'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal momento che le ritenute dei commi 1 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di persone fisiche e dei soggetti esenti da IRES;
- l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale imposta sostitutiva è, infatti applicata nella stessa misura e con le stesse modalità previste dall'articolo 27 del medesimo decreto;
- la ritenuta sui proventi di cui all'articolo 44 del TUIR derivanti da partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001. La non applicazione di tale ritenuta nei confronti degli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia è disposta dal comma 2 dell'articolo 7 del predetto decreto legge n. 351 del 2001;
- la ritenuta sugli utili distribuiti da società di investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e SIINQ) ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge

n. 296 del 2006. Pertanto, per i redditi di capitale sopra elencati, l'organismo di investimento non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte dei soggetti che li corrispondono o che intervengono nella loro riscossione e detti redditi sono percepiti dal fondo al lordo dell'imposta.

8.3 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR

In mancanza di norme che sanciscano espressamente una deroga al sistema generale in tema di prelievo alla fonte sui redditi di capitale, i soggetti residenti che erogano detti redditi agli OICR devono applicare, ricorrendone le condizioni di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto dalle singole disposizioni fiscali. In generale, nei confronti degli OICR si applicano:

- la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti diversi dai cosiddetti "grandi emittenti" prevista dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di durata non superiore a 18 mesi emessi, fino al 31 dicembre 2011, dai cosiddetti "grandi emittenti";
- la ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- la ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- la ritenuta sui proventi dei *titoli atipici* nei casi previsti dagli articoli 5 e 8 del decreto legge n. 512 del 1983.

In questi casi rileva la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.

8.4 Decorrenza e transitorio

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 24, del *decreto* le modifiche apportate al comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR e alle altre disposizioni riguardanti l'applicazione delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, “*esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012*”. Tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di carattere transitorio di cui ai commi da 9 a 11 dell'articolo 2 del *decreto* e delle relative disposizioni di attuazione emanate ai sensi del comma 26 del medesimo articolo 2 (cfr. *decreto conto unico*) nonché delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legge n. 216 del 2011, si rileva che nei confronti degli OICR trova applicazione:

- l'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari maturati fino al 31 dicembre 2011, qualora la giacenza media annua sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
- la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi dei depositi bancari, anche se rappresentati da certificati, presso banche italiane maturati fino al 31 dicembre 2011;
- la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito, maturati fino al 31 dicembre 2011 (ovvero del 20 per cento sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio al 24 gennaio 2012);

- la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 2011 dai “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore a 18 mesi;
- la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del TUIR divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011 ed aventi ad oggetto titoli per i quali, sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011, era prevista una tassazione con aliquota nella misura del 27 per cento. Al riguardo si rileva che, sebbene ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 216 del 2011 sui proventi delle operazioni di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 di durata non superiore a 12 mesi e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 continua ad applicarsi il regime vigente alla data della stipula dell'operazione, nei confronti degli organismi di investimento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la suddetta ritenuta risulta sempre disapplicata ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

Con riferimento ai proventi per i quali, come già evidenziato, gli OICR continuano a subire il prelievo alla fonte, si rileva che:

- sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” e delle obbligazioni con durata inferiore a 18 mesi emesse dai “grandi emittenti” fino al 31 dicembre 2011 la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicata nella misura del 20 per cento sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sugli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione la ritenuta del 12,50 o del 27 per cento a

seconda del ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella sua previgente formulazione);

- sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 546 del 1981 la ritenuta del 20 per cento è applicata sui proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011, la ritenuta è applicata nella misura del 27 per cento).
- sui proventi delle cambiali finanziarie la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicata nella misura del 20 per cento sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione la ritenuta del 12,50 o del 27 per cento a seconda del ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella sua previgente formulazione);
- sui proventi dei *titoli atipici* di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legge n. 512 del 1983, la ritenuta del 20 per cento è applicata sui proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011, la ritenuta è applicata nella misura del 27 per cento).

Per quanto attiene ai risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento per effetto del regime di tassazione vigente fino al 30 giugno 2011 (cfr. citata circolare n. 33/E del 2011), si evidenzia che il passaggio all'aliquota del 20 per cento non ha alcuna incidenza sull'importo del risparmio d'imposta rilevato nei prospetti contabili degli organismi di investimento in quanto l'ammontare dello stesso, determinato con riferimento alla situazione esistente al 30 giugno 2011, rappresenta il 12,50 per cento dell'ammontare dei risultati negativi conseguiti.

Tuttavia, nel caso in cui alla cessazione dell'organismo di investimento i risultati negativi non siano stati utilizzati in compensazione con i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento soggetti a ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, l'importo della minusvalenza riconosciuto ai partecipanti in proporzione alle quote o azioni possedute ai sensi

dell'articolo 2, comma 72, del decreto legge n. 225 del 2010 deve essere ridotta ad un importo pari al 62,50 per cento del relativo ammontare. In buona sostanza, le minusvalenze corrispondenti ai risultati negativi dell'organismo di investimento non utilizzati in compensazione risultanti alla data di cessazione dell'organismo di investimento medesimo possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del TUIR e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello della data di cessazione dell'organismo di investimento.

A tal fine, si ricorda che la SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici rilasciano a ciascun partecipante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante, senza indicazione della data di maturazione del risultato negativo in capo all'organismo di investimento.

Circa le operazioni di compensazione dei risultati negativi accumulati con i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento soggetti a ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, sebbene il comma 71 del citato articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 stabilisca che la SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo di gestione compensato “*un importo pari al 12,50 per cento del relativo ammontare*”, con l'aumento dell'aliquota al 20 per cento della ritenuta di cui al citato articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 al fondo o al comparto potrà essere accreditato un importo pari al 20 per cento dell'ammontare dei redditi soggetti a tale ritenuta nei limiti, ovviamente, dell'importo del risparmio d'imposta residuo rilevato nei prospetti contabili del fondo o comparto medesimo.

8.5 Il regime di tassazione dei partecipanti agli organismi di investimento di diritto italiano ed estero

In base a quanto disposto dall'articolo 2, commi 6 e 9, del *decreto*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto italiano ed estero saranno applicate nella misura del 20 per cento.

In termini più specifici, a decorrere dalla predetta data, la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella prevista dall'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, con riferimento ai redditi di capitale derivanti, rispettivamente, dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici e dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero è applicata nella misura del 20 per cento.

Peraltro, a seguito delle modifiche apportate con i commi 13, lettera b), e 14 dell'articolo 2 del *decreto* ai citati articoli 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, è previsto che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari), a fondi lussemburghesi storici e ad OICVM armonizzati e non armonizzati assoggettati a forme di vigilanza situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella "*white list*", sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Ed infatti, la deroga all'applicazione dell'aliquota del 20 per cento prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del *decreto* per i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed esteri trova applicazione anche qualora l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite dei predetti organismi di investimento.

In sostanza, anziché due differenti aliquote (del 20 per cento e 12,50 per cento), è stata prevista l'applicazione della sola aliquota del 20 per cento su una base imponibile che dovrà essere ridotta di una quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici italiani ed esteri, al fine di evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) rispetto alla nuova (20 per cento) sugli interessi dei titoli pubblici italiani ed esteri.

Il criterio di individuazione della predetta quota è stato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 concernente la *“Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici”* (di seguito *decreto determinazione quota titoli pubblici*) le cui previsioni sono oggetto di commento nel successivo paragrafo.

Per quanto attiene ai redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento in parola realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, detti redditi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente ai fini della relativa tassazione (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

Con riferimento alle minusvalenze realizzate alla data del 31 dicembre 2011, l'articolo 2, comma 28, del *decreto* stabilisce che queste possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR conseguiti successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare nei limiti temporali dei quattro periodi d'imposta previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ciò al fine di evitare che le minusvalenze

realizzate in vigore del regime di tassazione con aliquota del 12,50 per cento possano essere utilizzate per compensare plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento.

8.5.1 Determinazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri

Con il *decreto determinazione quota titoli pubblici* sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari), a fondi lussemburghesi storici e ad OICVM armonizzati e non armonizzati assoggettati a forme di vigilanza situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella "*white list*", che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri.

L'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale prevede, a tal fine, un criterio forfetario di tipo patrimoniale. In particolare, sulla base delle citate disposizioni la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri è determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli organismi di investimento investita direttamente, o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi.

Si tratta di un criterio che rileva esclusivamente l'ammontare dell'attivo investito nei titoli pubblici italiani ed esteri, a prescindere dalla effettiva redditività dei titoli medesimi.

Più specificamente, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale stabilisce che la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla

base di tale prospetto. La medesima disposizione prevede inoltre che, in caso di fusione, la percentuale media è determinata sulla base della somma dei valori risultanti dagli ultimi due prospetti redatti dagli organismi di investimento oggetto dell'operazione.

In altri termini, come precisato anche nella relazione illustrativa “... *la percentuale media varia ogni semestre solare ed è calcolata utilizzando i due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di approvazione e di diffusione degli stessi*”. Ciò significa che, in linea generale, per i fondi che redigono prospetti semestrali e annuali, ai fini del calcolo della percentuale media deve essere utilizzata l'ultima relazione semestrale e l'ultimo rendiconto annuale o bilancio d'esercizio approvati e diffusi entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Per i fondi che invece redigono solo un prospetto annuale, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due rendiconti annuali o gli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e diffusi entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. La percentuale deve essere calcolata con riferimento a ciascun fondo o comparto, non rilevando eventuali classi di quote o azioni.

Pertanto, nel caso di fondi che redigono, ad esempio, prospetti semestrali e annuali con periodo contabile coincidente con l'anno solare, ai fini della tassazione dei proventi periodici distribuiti nel corso del primo semestre 2012 ovvero di quelli conseguiti per effetto di operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni effettuate nel medesimo semestre, si deve tener conto della percentuale media determinata assumendo i valori evidenziati nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2010. Con riferimento ai redditi di capitale conseguiti nel corso del secondo semestre 2012 rileva invece la percentuale media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale del 30 giugno 2011 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2011.

Nel caso di fondi di nuova istituzione, se risulta redatto un solo prospetto, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto; qualora invece non sia stato redatto alcun prospetto, i proventi derivanti dalla partecipazione a tali fondi saranno soggetti alla ritenuta del 20 per cento per il loro intero ammontare.

In caso di fusione tra fondi, come precisato dalla norma, la percentuale media è calcolata sulla base della somma dei valori risultanti dagli ultimi due prospetti contabili redatti dai fondi interessati dall'operazione di fusione e, in assenza di una specifica previsione, si deve ritenere che la percentuale media così determinata debba essere applicata ai fini della tassazione dei proventi conseguiti dai partecipanti, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione di fusione medesima.

Ai fini del calcolo della percentuale media rileva anche l'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri effettuato indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (cosiddetti "*fondi target*"). In tal caso, ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, assume rilievo anche il valore delle quote o azioni detenute nel *fondo target*, ma nei limiti dell'importo determinato applicando su tale valore la percentuale media del *fondo target* da utilizzare nel semestre di riferimento del prospetto contabile del fondo.

A titolo di esempio, si supponga che il valore delle quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A al 30 giugno 2012 sia pari a 250 e che la percentuale media del fondo B applicabile nel primo semestre 2012 sia pari al 35 per cento. Ai fini della determinazione della percentuale di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri del fondo A, il valore delle quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A rileverà per un importo pari a 87,50.

Tenuto conto delle modalità applicative stabilite dal decreto in commento e al fine di evitare di applicare percentuali medie determinate sulla base di prospetti contabili risalenti nel tempo si ritiene che, in fase di prima applicazione, ai fini della determinazione dell'importo del valore delle quote o azioni detenute nel *fondo target* da assumere per il calcolo della percentuale media risultante negli ultimi due

prospetti contabili relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 2012, debbano essere utilizzate le percentuali degli investimenti in titoli pubblici italiani ed esteri rilevate dal *fondo target* rispettivamente negli ultimi due prospetti contabili.

La percentuale media, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in commento, si applica anche ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (ossia alle perdite direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all'organismo di investimento).

La parte di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri così individuato, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto in commento, è soggetta a ritenuta del 20 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare. Di converso, le perdite che si considerano riferibili ai predetti titoli possono essere portate in deduzione dalla plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR per una quota pari al 62,50 per cento.

In altri termini, la ritenuta del 20 per cento si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento in commento, al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed esteri. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,50 cento del loro ammontare.

A titolo esemplificativo, si supponga che un partecipante ad un organismo di investimento consegua attraverso il rimborso delle quote avvenuto nel corso del primo semestre 2012 un reddito di capitale per un importo pari a 300 e che la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri dell'organismo di investimento rilevante per il primo semestre 2012 sia pari a 26,50 per cento. La

quota del provento derivante dall'operazione di rimborso riferibile a titoli pubblici italiani ed esteri è pari a 79,50 (ossia pari a $300 \times 0,265$). La base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20 per cento sui titoli pubblici sarà, quindi, pari a 49,69 (ossia $79,50 - (79,50 \times 0,375)$) e, complessivamente, pari a 270,19 (ossia $300 - (79,50 \times 0,375)$).

Preme rilevare che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici rilevano per il loro intero ammontare.

Ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento italiani ed esteri è importante, quindi, che vengano fornite le informazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Il decreto non prevede tuttavia specifiche modalità di diffusione delle informazioni da parte dell'organismo di investimento. Al riguardo, possono, pertanto, considerarsi valide (e tra loro alternative) la comunicazione attraverso i prospetti contabili dell'organismo di investimento, il sito internet del fondo/SGR (o della SICAV) o una comunicazione *ad hoc* dell'organismo di investimento ovvero la comunicazione attraverso il sito internet o altri canali informativi di soggetti terzi (ad esempio, *information providers*, Borsa Italiana, ecc.).

In mancanza di comunicazione da parte della SGR (ovvero della SICAV), la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri si considera pari a zero.

I suddetti criteri di determinazione ed imputazione dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri, come puntualizzato nel comma 6 dell'articolo 1 del decreto in commento, trovano applicazione anche con riferimento alle quote o azioni degli organismi di investimento detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ciò significa, quindi, che i

proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione nei limiti del 62,50 per cento del relativo ammontare.

8.5.2 Decorrenza e transitorio

Le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari), a fondi lussemburghesi storici e ad OICVM di diritto estero sono applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella misura del 20 per cento.

In assenza di una specifica previsione normativa che definisca il regime transitorio di tassazione dei redditi in commento, deve ritenersi applicabile la disposizione di carattere generale di cui al comma 9 dell'articolo 2 del decreto in base alla quale l'aliquota del 20 per cento trova applicazione con riferimento *“agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”*.

Orbene, considerato che dalle operazioni di cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni di organismi di investimento possono essere conseguiti sia redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-*quater*) del medesimo testo unico, l'applicazione della predetta disposizione potrebbe portare ad un differente trattamento fiscale dei redditi di capitale (tassati secondo il criterio della esigibilità) rispetto agli eventuali redditi diversi (tassati in base al momento del realizzo) conseguiti dal partecipante all'organismo di investimento. Al riguardo si ritiene, pertanto, che con riferimento ai proventi derivanti dal rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 20 per cento, occorre far riferimento alla data di regolamento dell'operazione. Per quanto attiene ai proventi

periodici distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, in applicazione del criterio della esigibilità, rileva invece la data di messa in pagamento del provento medesimo.

9 Gestioni individuali di portafoglio

Con riferimento alle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'articolo 2, comma 12, del *decreto* stabilisce che l'aliquota del 20 per cento si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al comma 3 del citato articolo 7 e delle altre disposizioni in materia di applicazione delle ritenute o imposte sostitutive contenute nel *decreto*, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2012, con riferimento al patrimonio affidato in gestione, risultano disapplicate, oltre, alle imposte sostitutive ed alle ritenute che erano già disapplicate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997 nel testo precedentemente vigente, anche le seguenti ritenute ed imposte sostitutive:

- l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996;
- la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza inferiore a 18 mesi emessi dal 1° gennaio 2012 dai cosiddetti "grandi emittenti" residenti;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dalla percentuale (superiore o meno al 5 per cento) della

giacenza media annua rispetto all'attivo medio gestito di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973;

- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 3-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del TUIR, a prescindere dalla tipologia del titolo sottostante.

A differenza di quanto previsto per gli OICR di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TIUR non è stata, invece, prevista la disapplicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi dei depositi bancari italiani.

Inoltre, al fine di assicurare la tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri nella misura del 12,50 per cento è stato previsto che, ai fini della determinazione del risultato maturato di gestione, questi sono computati nella misura del 62,50 per cento del relativo ammontare. Al riguardo si osserva che, sebbene la norma faccia riferimento ai redditi “*realizzati*”, considerate le modalità di determinazione del risultato maturato della gestione, dovranno essere presi a riferimento, non solo i redditi effettivamente realizzati, ma anche i proventi *medio tempore* maturati e le plusvalenze (o minusvalenze) da valutazione.

Analogamente, come già precisato, i proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione nei limiti del 62,50 per cento del relativo ammontare. Più precisamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del *decreto determinazione quota titoli pubblici*:

- i proventi periodici ovvero i proventi e le perdite da riscatto o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento devono essere computati al netto del 37,50 per cento dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento conseguito (ovvero alla

perdita) la percentuale media rilevante nel semestre di conseguimento del provento (o della perdita);

- i proventi e le perdite da valutazione delle quote o azioni di organismi di investimento detenute in portafoglio alla data del 31 dicembre ovvero alla data di chiusura del rapporto di gestione devono essere computati al netto del 37,50 per cento dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento o alla perdita valorizzata la percentuale media rilevante alle predette date.

Come rilevato in precedenza, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici concorrono invece alla formazione del risultato maturato della gestione per l'intero ammontare.

In merito agli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011, l'articolo 2, comma 33, del *decreto* stabilisce infine che questi sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare nei limiti temporali dei quattro periodi d'imposta previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

9.1 Decorrenza e transitorio

Come già precisato nel precedente paragrafo, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è applicata nella misura del 20 per cento sui risultati della gestione maturati a partire dal 1° gennaio 2012 (cfr. articolo 2, comma 12, del decreto).

Tuttavia, tenuto conto delle modifiche apportate alle disposizioni in materia di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive - che, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, del decreto, "*esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012*" - nonché delle norme di carattere transitorio di cui ai commi da 9 a 11 dell'articolo 2 del *decreto* e delle relative disposizioni di attuazione emanate ai sensi del comma 26

del medesimo articolo 2 (cfr. *decreto conto unico*) e, infine, delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legge n. 216 del 2011 si rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, concorrono alla formazione del risultato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento anche:

- gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (per i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione l'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996);
- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili con scadenza inferiore a 18 mesi emessi dal 1° gennaio 2012 dai "grandi emittenti" residenti (sui proventi delle obbligazioni emesse fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 per i redditi maturati fino al 31 dicembre 2011 e con la ritenuta del 20 per cento per quelli maturati successivamente) ;
- gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti detenuti presso banche italiane maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (gli interessi e gli altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 concorrono alla formazione del risultato della gestione maturato al 31 dicembre 2011 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento nel caso in cui la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito ovvero sono assoggettati a ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 se detta condizione non risulta rispettata);
- gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, anche se rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (per gli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione la ritenuta del 27 per cento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973);

- i proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del TUIR divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011 ed aventi ad oggetto titoli per i quali, sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011, era prevista una tassazione con aliquota superiore al 12,50 per cento. Al riguardo si rileva che, sebbene ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 216 del 2011 sui proventi delle operazioni di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 di durata non superiore a 12 mesi e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 continua ad applicarsi il regime vigente alla data della stipula dell'operazione, nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del risparmio gestito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la suddetta ritenuta risulta sempre disapplicata ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Con riferimento agli interessi e agli altri proventi dei depositi bancari, anche rappresentati da certificati, presso banche italiane, per i quali – come precisato nel precedente paragrafo – non è stata prevista la disapplicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, questa è applicata nella misura del 20 per cento sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre resta ferma la tassazione nella misura del 27 per cento per i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011.

Analogamente, per quanto attiene agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” e delle obbligazioni con durata inferiore a 18 mesi emesse dai “grandi emittenti” fino al 31 dicembre 2011, la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicata nella misura del 20 per cento sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi maturati fino al 31 dicembre

2011 trova applicazione la ritenuta del 12,50 o del 27 per cento a seconda del ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella sua previgente formulazione).

10 Assicurazioni

10.1 Generalità

L'articolo 2, comma 23, del *decreto* riconosce una minore tassazione dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alla lettera *g-quater*) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, attraverso la riduzione della base imponibile, ferma restando la ritenuta del 20 per cento applicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973 per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001. In tal modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché 20 per cento), analogamente all'investimento diretto negli stessi titoli.

Il comma 23 prevede altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi da escludere dalla base imponibile per ciò che concerne le assicurazioni. Tale previsione ha trovato attuazione con l'articolo 2 del *decreto determinazione quota titoli pubblici*.

10.2 Ambito oggettivo

Oggetto del citato comma 23 sono i redditi compresi nei capitali corrisposti o che si considerano corrisposti, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del TUIR, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Ai fini in esame detti contratti sono classificati, in base all'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, approvato con il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

- nel ramo I, assicurazioni sulla durata della vita umana;
- nel ramo III, assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- nel ramo V, operazioni di capitalizzazione.

Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione del citato comma 23 i redditi nella fase di accumulo derivanti da forme pensionistiche complementari realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita nei suddetti rami.

10.3 Modalità applicative

Come già precisato nel paragrafo relativo agli organismi di investimento collettivo del risparmio, il *decreto determinazione quota titoli pubblici* ha adottato un criterio forfetario di tipo patrimoniale che per ciascun contratto attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo.

Ciascuna percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell'attivo, da utilizzare per la media, è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto. Se nel corso della durata del contratto non è stato approvato alcun rendiconto/prospetto, si assume l'ultimo rendiconto/prospetto approvato.

Qualora il rendiconto/prospetto di periodo non sia previsto dalla normativa, devono essere utilizzate le percentuali determinate sulla base di altra registrazione o documentazione prevista dalla regolamentazione assicurativa, mediante metodi applicati costantemente nel tempo o, per le polizze emesse da imprese di assicurazioni estere, sulla base di idonea documentazione analoga a quella richiesta dallo Stato italiano.

Pertanto, per individuare la percentuale di ciascun anno si assume un solo rendiconto o prospetto.

La media delle percentuali come sopra computate va applicata al reddito assoggettabile a tassazione, determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del TUIR, in misura pari alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Il 37,50 per cento della quota di reddito che deriva dall'applicazione della predetta percentuale va escluso dal reddito sul quale opera il prelievo con l'aliquota del 20 per cento. Tale meccanismo applicativo conduce, pertanto, alla tassazione del 62,50 per cento della predetta quota di reddito con l'aliquota del 20 per cento.

10.3.1 Polizze rivalutabili e polizze unit-linked collegate ad un fondo interno

Per le polizze vita o di capitalizzazione rivalutabili e per le polizze *unit-linked*, al fine di computare per ciascuna gestione la percentuale dell'attivo investito nei titoli pubblici rispetto al totale dell'attivo, occorre assumere i dati rilevati dal prospetto della composizione della gestione separata di cui al comma 2

dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, il cui periodo di osservazione può essere annuale, semestrale, trimestrale e mensile, e dal rendiconto del fondo interno di cui alla Sezione 1, paragrafo 2.5, della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002, il cui periodo di osservazione è sempre annuale coincidente con l'anno solare.

Per ciascun contratto la percentuale rilevante è costituita dalla media semplice delle percentuali, da calcolare convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto medesimo con riferimento all'ultimo prospetto redatto anteriormente a tale data e alla data di estinzione della polizza ove sia stato redatto un ulteriore prospetto.

Considerato che, come risulta dai provvedimenti dell'ISVAP sopra richiamati, il prospetto della composizione della gestione separata e il rendiconto del fondo interno delle *unit linked* devono essere redatti entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione, ai fini in esame gli stessi si considerano redatti allo scadere dei sessanta giorni successivi a ciascuna data di osservazione. Ad esempio, per le gestioni separate che hanno il periodo di osservazione annuale coincidente con l'anno solare, il prospetto rilevante al 31 dicembre dell'anno 2012 è l'ultimo redatto nello stesso anno cioè quello che risulta redatto alla data del 1° marzo dello stesso anno 2012, riferito all'anno 2011, mentre per le gestioni che hanno il periodo di osservazione semestrale non coincidente con il semestre solare (in ipotesi, febbraio/luglio – agosto/gennaio), il prospetto rilevante al 31 dicembre dell'anno 2012 è, anche in tal caso, l'ultimo redatto in tale anno cioè quello che risulta redatto alla data del 29 settembre del 2012, relativo al semestre febbraio/luglio 2012.

Ai fini del calcolo della percentuale rileva anche l'investimento indiretto in titoli pubblici compresi nelle quote di OICR, considerando per tali quote la percentuale comunicata dalla SGR che sarebbe rilevante ai fini della tassazione ove

le relative quote fossero realizzate alla data del prospetto assunto per il calcolo della percentuale: negli esempi sopraindicati, rispettivamente, il 31 dicembre 2011 e il 31 luglio 2012.

In mancanza di comunicazione da parte della SGR la percentuale di titoli pubblici relativi alle predette quote si considera pari a zero.

Ipotizzando il caso in cui gli attivi che compongono la gestione separata siano di importo pari a 100, di cui 90 investito in titoli (diversi da quote di OICR) di cui il 30 per cento è costituito da titoli pubblici e 10 investito in quote di OICR in cui il 20 per cento è investito in titoli pubblici, la percentuale rilevante sarà il 29 per cento = 27 per cento + 2 per cento.

Nel caso in cui nel corso della durata del contratto non sia stato redatto alcun prospetto o rendiconto, si assume ai fini in esame la percentuale dell'ultimo rendiconto redatto anteriormente all'estinzione. E' il caso di una polizza avente durata, ad esempio, maggio 2013/dicembre 2013, e periodo di osservazione annuale gennaio/dicembre, in cui il prospetto della composizione rilevante sarà quello del 31 dicembre 2012 il cui termine di redazione è il 1° marzo 2013.

Nella tabella esemplificativa n. 1 si ipotizza una pluralità di polizze, inserite in una gestione separata con periodo di osservazione annuale gennaio/dicembre, tutte stipulate il 2 febbraio 2012 ed aventi una diversa durata. Tenuto conto che, come detto, il prospetto della composizione va redatto entro 60 giorni dalla fine dell'anno cui si riferisce, di regola il termine per la redazione scade il 1° marzo dell'anno successivo al periodo di osservazione.

Nella prima colonna è indicata la data di estinzione di ciascuna polizza mentre nella prima riga è indicata la data di redazione del prospetto annuale rilevante ai fini del calcolo della percentuale da utilizzare per la determinazione

della media (nonché la scadenza del periodo di osservazione cui ciascun prospetto si riferisce). Nell'ultima colonna è indicata la media.

Tabella n. 1

Data estinzione	31.12.2010 (redazione 1.3.11)	31.12.2011 (redazione 1.3.12)	31.12.2012 (redazione 1.3.13)	31.12.2013 (redazione 1.3.14)	31.12.2014 (redazione 1.3.15)	Media
27.02.12	40					40
31.12.12		30				30
05.02.13		30				30
01.04.14		30	50	100		$(30+50+100)/3=60$
16.11.15		30	50	100	60	$(30+50+100+60)/4=60$

Nella tabella esemplificativa n. 2 si ipotizza una pluralità di polizze, inserite in una gestione separata con periodo di osservazione semestrale (in ipotesi febbraio/luglio – agosto/gennaio), tutte stipulate il 2 febbraio 2012 ed aventi una diversa durata. Tenuto conto che, come detto, il prospetto della composizione va redatto entro 60 giorni dalla fine del periodo di osservazione cui si riferisce, il termine per la redazione di un prospetto che scade il 31 luglio è il 29 settembre dello stesso anno.

Tabella n. 2

Data estinzione	31.07.2011 (redazione 29.09.11)	31.07.2012 (redazione 29.09.12)	31.07.2013 (redazione 29.09.13)	31.07.2014 (redazione 29.09.14)	31.07.2015 (redazione 29.09.15)	Media
27.02.12	40					40
31.12.12		30				30
05.02.13		30				30
01.04.14		30	50			$(30+50)/2=40$
16.11.15		30	50	100	60	$(30+50+100+60)/4=60$

10.3.2 Polizze unit linked collegate ad un fondo esterno e polizze emesse da imprese estere comunitarie

Per le polizze *unit linked* collegate direttamente ad uno o più OICR esterni si applica un criterio analogo a quello indicato nel paragrafo precedente. In tal caso,

non essendo espressamente previsto un rendiconto, si assumono per ciascun contratto le percentuali di titoli pubblici calcolate ai fini della tassazione dei proventi degli OICR alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto medesimo e alla data di estinzione.

Naturalmente, ove la polizza sia collegata a due o più OICR, occorre ponderare ciascuna percentuale con il rispettivo peso degli attivi a copertura della riserva relativa alla polizza i cui proventi devono essere assoggettati a tassazione.

Anche per le polizze emesse da un'impresa estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento nonché da un'impresa estera comunitaria che svolge attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi (cfr. successivo paragrafo "*Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi*"), non soggette alle disposizioni dell'ISVAP (cfr. articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 38 del 2011), il computo delle percentuali va riferito al 31 dicembre di ciascun anno e alla data di estinzione.

10.3.3 Polizze "multiramo"

Per le polizze cosiddette "*multiramo*", ossia per le polizze in cui i premi sono investiti in rami diversi, occorre procedere ogni anno al computo della percentuale dell'attivo investito in titoli pubblici in ciascuno dei rami (ramo I e ramo III) che compongono la polizza e ponderarla con il peso degli attivi ad essi riferiti.

Si ipotizzi, ad esempio, una polizza in cui il premio è investito in parte nel ramo I e in parte nel ramo III e alla fine del primo anno solare gli attivi a copertura della riserva della polizza per la componente di ramo I siano pari a 30 e quelli a copertura della riserva della polizza per la componente di ramo III siano pari a 70.

Le rispettive percentuali di attivi investiti in titoli pubblici sono pari al 50 per cento per la componente di ramo I e al 40 per cento per quella di ramo III, calcolate ciascuna secondo i rispettivi metodi.

In tal caso, quindi, le predette percentuali devono essere assunte secondo i rispettivi pesi del 30 per cento e del 70 per cento. Conseguentemente la percentuale complessiva relativa al primo anno è pari al 43 per cento (15 per cento + 28 per cento).

Tale criterio deve essere adottato per calcolare la percentuale complessiva di ciascun anno: la media delle percentuali di tutti gli anni (come sopra calcolata) è quella rilevante ai fini della tassazione del reddito.

10.3.4 Rendite vitalizie in corso di costituzione

Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, per le quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, l'imposta da versare entro il 16 febbraio di ogni anno va calcolata sulla base della composizione degli attivi relativi all'ultimo rendiconto disponibile, come sopra definito, della gestione assicurativa cui fa riferimento il contratto.

10.3.5 Polizze index-linked, polizze con specifica provvista di attivi e altri contratti vita e di capitalizzazione

Per i contratti con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (polizze cosiddette "*index-linked*"), per i contratti con specifica provvista di attivi di cui all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e per gli altri contratti che non dispongono di rendiconti di periodo della composizione degli attivi nel corso della durata contrattuale previsti dalla normativa – diversamente dai contratti i cui attivi a copertura sono investiti in gestioni separate, fondi interni o OICR – l'impresa di assicurazione predispone, esclusivamente a fini fiscali, rendiconti di periodo che rilevino la percentuale di

titoli pubblici con cadenza annuale, riferita alla data del 31 dicembre. Ai fini della tassazione della prestazione, si dovrà assumere anche in questo caso la media semplice delle percentuali disponibili relative a ciascuno degli anni di durata del contratto. In particolare, tali rendiconti dovranno riportare la quota dei titoli pubblici effettivamente posti a copertura degli impegni assunti con i suddetti contratti, nel rispetto delle disposizioni, dei principi e delle linee guida gestionali previsti dalla legislazione vigente e dalla regolamentazione ISVAP, con particolare riferimento a quanto specificamente disciplinato dai Regolamenti ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, n. 32 dell'11 giugno 2009 e n. 36 del 31 gennaio 2011 e dei relativi allegati, nonché in coerenza con i contenuti e gli impegni assunti dall'impresa attraverso le delibere dell'organo amministrativo. Ai fini della tassazione della prestazione, si dovrà assumere anche in questo caso la media semplice delle percentuali disponibili, in quanto riferite a situazioni inviate all'ISVAP, assumendo quelle comprese nella durata del contratto.

10.3.6 Prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

Per i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui alla lettera *g-quinquies*) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, l'individuazione della componente riferibile ai titoli pubblici va effettuata sulla base della composizione degli attivi relativi all'ultimo rendiconto disponibile, come sopra definito, della gestione assicurativa cui fa riferimento il contratto.

10.4 Regime transitorio

Contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011

Per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 il comma 27 dell'articolo 2 del *decreto* stabilisce che alla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la

data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,50 per cento e che ai fini della determinazione di tali redditi si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento degli stessi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con *decreto determinazione quota titoli pubblici*. Tale disposizione prevede che per tali contratti la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, da assoggettare al 12,50 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza a tale data e i premi versati fino alla stessa data. Naturalmente, la parte di reddito riferita al periodo successivo va assoggettata a tassazione applicando i nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, del suddetto provvedimento.

Pertanto, le situazioni che in concreto si possono verificare sono le seguenti.

- a) rendimento positivo al 31.12.2011, ad esempio 100, e rendimento complessivo positivo a scadenza maggiore di 100, ad esempio, 400. In tal caso 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento e 300 sono da assoggettare all'aliquota determinata ai sensi del predetto comma 1;
- b) rendimento positivo al 31.12.2011, ad esempio 100, e rendimento complessivo positivo a scadenza ma minore di 100, ad esempio, 60. In tal caso il rendimento finale 60 va assoggettato interamente al 12,50 per cento;
- c) rendimento negativo al 31.12.2011, ad esempio -100, e rendimento complessivo positivo a scadenza, ad esempio, 400. In tal caso 400 saranno tassati interamente con i nuovi criteri.

Anche per le polizze di assicurazione sulla vita che, oltre a garantire la corresponsione di un capitale a scadenza, prevedono l'erogazione di prestazioni "ricorrenti" comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati),

generalmente collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata (cosiddette polizze con cedola), il reddito maturato fino al 31 dicembre 2011 si computa avendo riguardo al valore della riserva matematica relativa alla polizza a tale data, oltretutto ai premi versati (senza alcuna decurtazione), ove sia rilevante, ai fini della tassazione, la scadenza del contratto o il riscatto anticipato, non sussistendo al momento dell'erogazione della prestazione "ricorrente" le condizioni per determinare con certezza l'eventuale guadagno dell'assicurato (cfr. quanto chiarito nella risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004).

In sostanza, le cedole pagate ma non assoggettate a tassazione non riducono né i premi versati né incrementano la riserva al 31 dicembre 2011, per cui il loro importo verrà assoggettato a tassazione sulla base delle nuove regole.

Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000

Da ultimo, si evidenzia che rimane ferma l'applicazione del regime transitorio riferito ai contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, per i quali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985, i redditi da assoggettare a tassazione sono ridotti del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo. Al riguardo, si precisa che tale riduzione sia da riferire in misura proporzionale al reddito maturato sia anteriormente al periodo d'imposta 2012 sia a quello successivo al 2011 rispetto al reddito complessivo.

Prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

Per le rendite vitalizie in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2012, il reddito di cui alla lettera *g-quinquies*), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR, compreso in ciascuna rata, continua ad essere assoggettato a tassazione con

l'aliquota del 12,50 per cento, limitatamente all'ammontare complessivo delle rivalutazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011.

Le rivalutazioni delle rate riferibili ad un arco temporale a cavallo del 31 dicembre 2011, sono soggette all'aliquota del 12,50 per cento per la quota parte proporzionale al periodo compreso nel 2011 mentre la parte eccedente va soggetta a tassazione con l'aliquota del 20 per cento.

Riscatti parziali

Anche in caso di riscatti parziali occorre computare il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2011. A tal fine va preliminarmente individuato l'importo dei premi riferibili al capitale erogato per effetto del riscatto, determinato in base al rapporto tra il capitale erogato e il valore economico della polizza, cioè quello che verrebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale. Pertanto la differenza tra la riserva matematica al 31 dicembre, per la quota riferibile ai premi versati fino a tale data andrà assoggettata a tassazione nella misura del 12,50 per cento mentre il rendimento maturato successivamente a tale data andrà assoggettato a tassazione con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto.

Si ipotizzi, ad esempio, una polizza con premio unico di euro 1.000 stipulata il 1° luglio 2010 di durata decennale con riferimento alla quale viene effettuato un riscatto parziale il 30 giugno 2015 di euro 650.

Se il valore dell'intera polizza al 30 giugno 2015 è pari a euro 1.200, l'importo dei premi riferibili alla quota riscattata è pari a euro 541,67 ($650 \times 1000/1.200$).

Assumendo l'ipotesi che la riserva al 31 dicembre 2011 relativa all'intera polizza sia pari a euro 1.154,76, la riserva riferibile alla quota di premio di 541,67 è pari a euro 625,50 ($1.154,76 \times 541,67/1.000$). Pertanto la differenza tra 625,50 e 541,67 cioè euro 83,83 va assoggettata a tassazione con l'aliquota del 12,50 per

cento mentre la differenza tra 650 e 625,50 cioè euro 24,50 va assoggettata a tassazione con le nuove regole.

Ai fini della tassazione della parte di polizza che residua occorre effettuare i seguenti calcoli:

- premio residuo = 458,33 (1.000 – 541,67)
- riserva residua al 31 dicembre 2011 = 529,26 (1.154,76 - 625,50)
- differenza = 70,93 (529,26 – 458,33) deve essere assoggettata a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento
- differenza tra capitale erogato a scadenza (X) e riserva di 529,26 deve essere assoggettata a tassazione con l'aliquota del 20 per cento.

10.5 Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi

Con il comma 3 dell'articolo 2 del *decreto determinazione quota titoli pubblici* viene stabilito che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche per i redditi di fonte estera corrisposti dalle imprese di assicurazione non residenti operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi (LPS), percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, sempreché sia determinabile, sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana, la composizione degli attivi a copertura delle riserve.

Si ricorda che in base all'articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, qualora i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento (ora 20 per cento). Nel caso in cui i redditi di capitale siano percepiti direttamente all'estero, ai sensi dell'articolo 18 del TUIR, occorre indicare i relativi

redditi nella dichiarazione dei redditi (quadro RM) e autoliquidare l'imposta sostitutiva.

Lo stesso comma 3 dell'articolo 26-ter prevede che l'impresa di assicurazione estera, per evitare ai propri contraenti residenti in Italia di effettuare tali adempimenti e, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, di indicare nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) la consistenza dell'investimento all'estero e dei trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato nel corso dell'anno gli investimenti stessi – possa optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura assicurativa di cui trattasi, anche per il tramite di un rappresentante fiscale scelto tra i sostituti d'imposta indicati nell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedi circolare n. 62/E del 31 dicembre 2003).

Per consentire al beneficiario residente di poter fruire di una minore tassazione in dipendenza dei titoli pubblici ed equiparati oggetto di investimento mediante la polizza, la compagnia estera comunitaria che opera in Italia in regime di LPS dovrà rilasciare al beneficiario stesso una dichiarazione con indicazione delle percentuali annue utilizzate per la media, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la conformità della tassazione del reddito ai criteri disposti dalla normativa in esame.

11 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

Il comma 19 del *decreto* apporta le modifiche necessarie nell'ambito del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i regimi dichiarativo, amministrato e del risparmio gestito.

Al riguardo, relativamente al regime dichiarativo, la lettera a) del predetto comma dispone che all'articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “*Ai fini*

del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato”.

Tale disposizione, coerentemente con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 del *decreto*, si applica con riferimento ai redditi diversi di cui alla lettera c-ter), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR. A tal fine, si ricorda che tale ultima disposizione si applica, tra l'altro, alle plusvalenze diverse da quelle relative a partecipazioni qualificate e non, di cui alla lettere c) e c-bis) del medesimo articolo 67, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merce e di certificati di massa.

In sostanza, al fine di non penalizzare gli investimenti in titoli di Stato italiani ed esteri, il legislatore ha previsto con la modifica in esame che la base imponibile per i predetti redditi diversi derivanti dai titoli in questione sia ridotta al 62,50 per cento dell'ammontare realizzato consentendo, in tal modo, un'imposizione nella misura complessiva del 12,50 per cento del reddito diverso realizzato (20 per cento sul 62,50 = 12,50 per cento)

Analoga modifica è stata apportata dalla lettera b) dello stesso comma 19 all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 contenente le disposizioni che disciplinano il regime del cosiddetto risparmio amministrato, prevedendo che *“i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato”.*

Infine, la lettera c), n. 3), dello stesso comma 19 apporta le medesime disposizioni di modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 concernente l'imposizione del risultato delle gestioni individuali di portafoglio.

12 Affrancamento del costo o del valore di acquisto

Per effetto della modifica dell'aliquota disposta dal comma 6 dell'articolo 2 del *decreto*, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui al comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), dell'articolo 67 del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2012 si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, in luogo di quella precedentemente prevista del 12,50 per cento.

Ciò implica, come già anticipato nel paragrafo relativo alla Decorrenza del *decreto*, che con riferimento alle operazioni di cessione che si sono perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2012 alle relative plusvalenze si rende applicabile la nuova aliquota del 20 per cento. Mentre, rimangono assoggettate al 12,50 per cento le somme o i valori percepiti nel 2012 se relativi a cessioni effettuate in periodi d'imposta precedenti.

Si ricorda, al riguardo, che qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il suddetto trasferimento tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tener conto del costo di acquisto delle partecipazioni, titoli e diritti ceduti proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Ciò posto, al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente a tale data, i commi da 29 a 32 del citato articolo 2 del *decreto* prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti

posseduti alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

In particolare, il comma 29 dell'articolo 2 del decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore determinato secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, possa essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 31 dicembre 2011.

Con riferimento alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (cosiddetti "*fondi lussemburghesi storici*"), nonché per le quote o azioni di organismi d'investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR, conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, l'affrancamento riguarda anche i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR maturati alla data del 31 dicembre 2011. Detti redditi devono essere assoggettati a ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, nella misura del 12,50 per cento.

Sono esclusi dall'affrancamento i titoli di Stato italiani e i titoli emessi da Stati o territori inclusi nella *white list* con scadenza non inferiore ai diciotto mesi,

per i quali non è intervenuta la modifica dell'aliquota d'imposta che resta applicabile nella misura del 12,50 per cento.

Il regime dell'affrancamento è facoltativo e, pertanto, per poter usufruire del valore affrancato è necessario che il contribuente eserciti un'opzione e che sia versata l'imposta sostitutiva o la ritenuta eventualmente dovute.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, rubricato "*Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti*" (di seguito *decreto affrancamento*) sono stabilite le modalità di applicazione della procedura per l'affrancamento.

12.1 Esercizio dell'opzione

Il comma 30 dell'articolo 2 del *decreto* prevede una diversa modalità di esercizio dell'opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.

12.1.1 Regime dichiarativo

Il contribuente che determina l'imposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (regime dichiarativo) può esercitare l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2011.

Il comma 3, lettera a), dell'articolo 1, del decreto ministeriale prevede che l'opzione, una volta esercitata, riguardi obbligatoriamente tutte le attività finanziarie, comprese le quote o azioni di organismi di investimento collettivo italiani ed esteri, incluse nel regime dichiarativo e possedute alla data del 31 dicembre 2011. Tuttavia, ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 31 dicembre 2011 non devono essere necessariamente ancora possedute alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non è ammesso l'affrancamento parziale.

I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.

L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria sono versate dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono indicati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011.

Sempre con riferimento agli organismi di investimento mobiliare, la successiva lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale prevede una particolare modalità di affrancamento per le quote o azioni dei predetti organismi che alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione sono incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto per il quale non abbia esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. In tale ipotesi il contribuente opta per l'affrancamento mediante una comunicazione scritta, in forma libera, resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui intrattiene tale rapporto.

In tal caso, la ritenuta sui redditi di capitale è applicata secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, ossia:

- per le quote o azioni di OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e di fondi lussemburghesi storici, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV ovvero dai soggetti incaricati del loro collocamento;
- per le quote o azioni di OICVM esteri, dal soggetto residente in Italia incaricato del pagamento dei proventi;

- per gli ETF (*exchange-traded fund*), dal soggetto depositario delle quote o azioni.

L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria relativamente a dette quote o azioni è invece applicata dall'intermediario depositario secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono versate entro il 16 maggio 2012 dai predetti soggetti, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente.

In tal caso, i dati relativi all'esercizio dell'opzione sono indicati nella dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) relativa al periodo d'imposta 2012.

12.1.2 Regime amministrato

Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale prevede che l'opzione debba essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie e alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo incluse nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta, in forma libera, resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto tale rapporto, entro il 31 marzo 2012.

Nell'ipotesi in cui presso il medesimo intermediario siano intrattenuti più rapporti, l'opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario per i quali si intende beneficiare della disciplina dell'affrancamento.

Anche nell'ambito del regime amministrato, non è consentito l'affrancamento parziale.

Ai soli fini del pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento, qualora il contribuente detenga più rapporti ad esso intestati con il medesimo

intermediario può portare in diminuzione dalle plusvalenze derivanti dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un rapporto le eventuali minusvalenze derivanti dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un altro rapporto.

Sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 2 del *decreto*, l'imposta sostitutiva e le ritenute sui redditi di capitale sono applicate e versate dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, dopo averne ricevuto provvista.

I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono indicati nella dichiarazione del sostituto d'imposta e dell'intermediario (modello 770) relativa al periodo d'imposta 2012.

Inoltre, si evidenzia che l'opzione attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio della stessa, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 31 dicembre 2011. Ciò, in considerazione del fatto che l'opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 31 marzo 2012 e che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la predetta data potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie.

Pertanto, le plusvalenze o i redditi di capitale maturati al 31 dicembre 2011 potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data dell'opzione altrettanti titoli appartenenti alla medesima categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti intervenuti fra il 1° gennaio 2012 e la data di esercizio dell'opzione; in difetto, la plusvalenza o il reddito affrancabile devono essere proporzionalmente diminuiti. In altri termini, il *plafond* di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell'esercizio dell'opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla medesima data dell'opzione.

Esempio n. 1

Al 31 dicembre 2011 un contribuente detiene in un deposito titoli, per il quale ha esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato, 100 titoli *alfa* acquistati a € 6 ciascuno e il cui valore a tale data è pari a € 7. Pertanto il valore da affrancare è € 1 per ciascun titolo.

Nel mese di gennaio 2012 ne vende 50 e a fine febbraio ne riacquista 30 a un prezzo di € 8.

Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a € 6,75:

$$\text{n. 50 titoli} \times \text{€ 6} = \text{€ 300}$$

$$\text{n. 30 titoli} \times \text{€ 8} = \text{€ 240}$$

$$(300 + 240)/80 = \text{€ 6,75}$$

A marzo il contribuente decide di affrancare i titoli detenuti in deposito.

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre deteneva 100 titoli al valore di € 7, egli potrà affrancare al massimo € 1 per ciascuno degli 80 titoli ancora posseduti. Quindi il nuovo costo medio ponderato unitario dei titoli è pari a € 7,75:

$$[(300+240) + 80]/80 = \text{€ 7,75}$$

Esempio n. 2

Al 31 dicembre 2011 un contribuente detiene in un deposito titoli, per il quale ha esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato, 10 titoli *alfa* acquistati a € 4 ciascuno e il cui valore a tale data è pari a € 5. Pertanto il valore da affrancare è € 1 per ciascun titolo.

Nel mese di gennaio 2012 ne vende 7 e a fine febbraio ne riacquista 10 a un prezzo di € 6.

Il costo medio ponderato dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a € 5,54:

$$\text{n. 3 titoli} \times \text{€ 4} = \text{€ 12}$$

$$\text{n. 10 titoli} \times \text{€ 6} = \text{€ 60}$$

$$(12 + 60)/13 = \text{€ 5,54}$$

A marzo il contribuente decide di affrancare i titoli detenuti in deposito.

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre che i titoli detenuti erano 10, il contribuente potrà affrancare al massimo € 10. Quindi il nuovo costo medio ponderato unitario dei titoli è pari a € 6,31:

$$[(12 + 60) + 10]/13 = € 6,31$$

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia trasferito i titoli detenuti al 31 dicembre 2011 presso un altro intermediario entro il termine per l'esercizio dell'opzione, può esercitare la stessa presso quest'ultimo. A tal fine deve presentare una dichiarazione dell'intermediario presso il quale i titoli erano detenuti al 31 dicembre 2011 dalla quale risultino i dati relativi ai titoli detenuti a tale data ovvero l'estratto conto dei titoli stessi.

12.2 Determinazione del costo

Come accennato, l'affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie il valore alla data del 31 dicembre 2011, in luogo dell'originario costo.

Il *decreto affrancamento* ha stabilito i criteri per la determinazione dei valori al 31 dicembre 2011 rilevanti ai fini della determinazione delle plusvalenze e dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo da assoggettare a tassazione del 12,50 per cento a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento.

In particolare, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto ministeriale, ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto:

- a) nel caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati;
- b) nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data. E' consentito determinare il suddetto valore della frazione del patrimonio netto sulla base di un'apposita relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali dei conti nonché da periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Il costo della perizia incrementa il valore affrancato della partecipazione ai fini della determinazione del reddito diverso derivante dalla cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie. In assenza di specifica disposizione in tal senso, il costo della perizia sostenuto dalla società emittente non è deducibile dal reddito d'impresa in quanto non è un costo inerente alla produzione dello stesso.

Qualora il contribuente intenda affrancare il valore di titoli, quote e diritti su cui esiste un diritto di usufrutto, si applica il metodo illustrato nella circolare n. 16 del 10 maggio 1985 della soppressa Direzione Generale delle imposte dirette, in base al quale il valore delle partecipazioni possedute alla predetta data dovrà essere ripartito in relazione al valore della nuda proprietà e/o dell'usufrutto, come determinati ai sensi degli articoli 46 e 48 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili.

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto ministeriale prevede che ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere da *c-ter*) a *c-quinquies*), dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto:

- a) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati;
- b) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonché per i crediti, il valore alla data del 31 dicembre 2011 risultante da apposita relazione di stima la quale può essere effettuata, oltre che dai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali dei conti nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 anche da banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, Poste Italiane S.p.A., agenti di cambio e società di gestione del risparmio (articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, decreto 2 giugno 1998 e decreto 25 giugno 2002);
- c) nel caso di quote e azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo non negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2011 dai prospetti periodici.

L'opzione per l'affrancamento, qualora ne ricorrano le condizioni, costituisce presupposto per il rilascio della certificazione della minusvalenza di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Se il contribuente al 31 dicembre 2011 detiene obbligazioni convertibili in azioni e alla data dell'esercizio dell'opzione è già avvenuta la conversione, affranca il valore delle obbligazioni e tale costo è quello fiscalmente riconosciuto per le azioni ora detenute.

Per le quote di partecipazione a fondi immobiliari il valore affrancato non è riconosciuto ai fini della determinazione dei redditi di capitale.

Per le polizze assicurative aventi contenuto finanziario il valore della polizza al 31 dicembre 2011 è determinato tenendo conto dei rendimenti maturati e non tassati. Tuttavia, il valore affrancato non può essere utilizzato per la determinazione dei redditi di capitale.

Nell'ipotesi in cui il valore delle attività alla data del 31 dicembre 2011 sia espresso in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla medesima data secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto ministeriale.

Ai fini dell'affrancamento, l'imposizione sostitutiva è applicata con l'aliquota del 12,50 per cento sulla differenza fra il valore delle attività finanziarie come sopra determinato e il valore o costo di acquisto delle stesse o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Inoltre, per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore delle stesse alla data del 31 dicembre 2011 e il valore rideterminato che ha sostituito l'originario costo fiscalmente riconosciuto.

In proposito, si ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati detenute alla data del 1° luglio 2011.

Pertanto i contribuenti che alla predetta data detenevano partecipazioni non qualificate e non negoziate devono valutare la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle stesse effettuando il versamento di un'imposta sostitutiva del 2 per cento, calcolata sul valore delle stesse alla data del 1° luglio 2011 derivante dalla perizia giurata di stima, entro il 30 giugno 2012 (in un'unica soluzione ovvero della prima rata).

12.3 Determinazione dell'imposta

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto ministeriale stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, è previsto che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 sono determinati:

- prioritariamente al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi già realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione e,
- successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall'esercizio della medesima opzione.

Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto. Si tratta di un

mero refuso la limitazione al 31 dicembre 2012 riferita all'utilizzo delle minusvalenze derivanti dall'esercizio dell'opzione dell'affrancamento.

Và da sé che restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 per eventuali eccedenze di minusvalenze pregresse.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto in commento stabilisce altresì che, qualora ne ricorrano le condizioni, l'opzione per l'affrancamento costituisce presupposto per il rilascio della certificazione della minusvalenza di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 461 del 1997. In altri termini, nel caso di quote o azioni di organismi di investimento detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito ed avente ad oggetto esclusivamente le predette quote o azioni, l'eventuale minusvalenza da affrancamento può essere oggetto di certificazione (cfr. circolare n. 33/E del 15 luglio 2011).

13 Norme di coordinamento non specifiche di altri paragrafi

13.1 Modifiche alle ritenute sui proventi di cui all'articolo 44 lettere g-bis) e g-ter) del TUIR

Il comma 13 dell'articolo 2 del *decreto* alla lettera a), numero 3) modifica il comma 3-bis dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale disposizione è stata, a sua volta modificata, dall'articolo 95, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 1 del 2012.

A seguito di tali interventi normativi, sui proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine e da mutui di titoli garantiti, i soggetti di cui

all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono i proventi stessi o che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta che, in linea generale, è fissata nella misura del 20 per cento.

Tuttavia, nel caso in cui i predetti contratti abbiano ad oggetto i titoli di cui al comma 7, lettere a) e b), dell'articolo 2 del *decreto*, la ritenuta è applicata nella misura del 12,50 per cento.

I titoli indicati in tali lettere sono le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed i titoli a questi equiparati, nonché i titoli obbligazionari emessi dagli Stati inclusi nella *white list* prevista dall'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR.

13.2 Modifiche al comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973

Il comma 13, lettera a), numero 4) dell'articolo 2 del *decreto* ha soppresso il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Tale disposizione prevedeva l'applicazione della ritenuta nella misura del 27 per cento sui redditi di capitale, diversi da quelli indicati nei commi precedenti dello stesso articolo e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nei casi in cui i percipienti siano soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, vale a dire Stati diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma 2, del TUIR.

Si tratta di una norma di mero coordinamento dal momento che, ai sensi della disposizione di portata generale di cui al comma 6, articolo 2 del *decreto*, su tutti i redditi di capitale di cui al comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 le ritenute sono applicate nella misura del 20 per cento.

13.3 Modifiche conseguenti all'abrogazione del comma 1-ter, articolo 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996

L'articolo 2, comma 15, del *decreto*, a seguito dell'abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, dispone le opportune modifiche dell'articolo 18, comma 1, del TUIR.

Come noto, in via ordinaria, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari derivanti da titoli obbligazionari emessi da soggetti non residenti gli intermediari applicano l'imposta sostitutiva. Nei casi in cui tale imposta non sia stata applicata in quanto i predetti titoli non sono depositati presso gli intermediari di cui sopra, l'articolo 18 del TUIR prevede che il contribuente indichi nella propria dichiarazione (quadro RM) i suddetti redditi applicando un'imposizione sostitutiva a titolo di imposta nella stessa misura dell'aliquota prevista in via ordinaria.

Come sopra illustrato, a seguito della inapplicabilità dell'aliquota del 27 per cento, il legislatore ha provveduto ad abrogare il comma 1-ter, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996 che, con riferimento ai titoli obbligazionari esteri di durata inferiore a 18 mesi, prevedeva un'imposizione in tale misura di tassazione. Conseguentemente, nell'articolo 18 del TUIR è stato eliminato il riferimento al predetto comma 1-ter dal momento che tutti i titoli obbligazionari esteri rientrano esclusivamente nell'ambito applicativo del comma 1-bis del medesimo articolo 2.

Analoga modifica è stata apportata dal comma 16 dell'articolo 2 del *decreto* nell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

13.4 Modifiche di coordinamento in materia di reddito di impresa

Il comma 17 dell'articolo 2 del *decreto* inserisce al comma 115 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 le disposizioni concernenti l'individuazione degli interessi derivanti da titoli obbligazionari emessi da società ed enti diversi dalle banche il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti al Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list*. Tali disposizioni erano precedentemente inserite nell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 richiamato nella precedente versione del predetto comma 115.

Come sopra illustrato, il comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 è stato profondamente modificato e le disposizioni concernenti i titoli obbligazionari emessi dai predetti soggetti sono state abrogate. Conseguentemente, le stesse sono state inserite nel comma 115 in commento al fine della determinazione del solo reddito di impresa. In pratica, gli interessi passivi derivanti dai predetti titoli sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

- a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella *white list*, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
- b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti.

Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i predetti limiti, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei tassi ivi indicati sono indeducibili dal reddito di impresa.

13.5 Modifiche di coordinamento relative ai fondi immobiliari e ai fondi pensione

L'articolo 2, comma 20, del *decreto* dispone che all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001 sono soppresse le parole “*del 12,50 per cento*”.

Il predetto articolo 6 reca le disposizioni concernenti l'imposizione dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Tra l'altro, il comma 1 di detto articolo, stabilisce che nei confronti di tali organismi di investimento non si applicano alcune ritenute tra cui la ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

Prima della modifica in esame nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001, tale ritenuta era indicata nella misura del 12,50 per cento. Tale indicazione è stata ora soppressa e nel testo vigente è presente solo un generico riferimento alla ritenuta di cui al predetto articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 senza alcuna indicazione della misura della stessa che, peraltro, continua a non essere applicata nei confronti dei fondi immobiliari italiani.

Analogamente il comma 21, articolo 2, del *decreto*, per quanto concerne i fondi pensione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 sopprime, nel comma 3 dello stesso articolo, il riferimento alla misura del 12,50 per cento delle ritenute di cui agli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 che, in linea generale, si applicano dal 1° gennaio 2012 nella misura generale del 20 per cento. Tale modifica appare, peraltro, di mero coordinamento dal momento che le predette ritenute continuano ad essere non applicabili nei confronti dei fondi pensione, come nella vigenza della precedente formulazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

13.6 Modifiche di coordinamento relative agli interessi corrisposti a soci di cooperative

L'articolo 2, comma 25, lettera a) del *decreto* ha abrogato l'articolo 20, comma 8, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216) che prevedeva l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 nella misura del 12,50 per cento, a titolo di imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai soci persone fisiche dalle cooperative in relazione ai finanziamenti da questi effettuati.

Si ricorda che, in base al combinato disposto del citato articolo abrogato e dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 come modificato dal comma 27 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, la ritenuta sugli interessi corrisposti, fino al 31 dicembre 2011, da parte delle cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche è prevista nella misura del 12,50 o del 20 per cento a seconda della tipologia di cooperativa erogante. La ritenuta alla fonte è stabilita, in ogni caso, a titolo di imposta e si applica ai proventi derivanti dai finanziamenti, aventi i requisiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. n. 601 del 1973, effettuati dai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Pertanto, con l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8 del citato decreto legge n. 95 del 1974 è stata uniformata la misura della ritenuta al 20 per cento sugli interessi dei prestiti dei soci persone fisiche corrisposti da tutte le cooperative, eliminando la disposizione normativa che ne prevedeva la misura differenziata.

Con riferimento alla decorrenza di tale abrogazione, si deve fare riferimento ai proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia agli interessi che il socio ha diritto a percepire ovvero ad esigerne il pagamento da tale data. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, secondo periodo, del TUIR, nell'ipotesi in cui la scadenza non sia stata pattuita per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta.

13.7 Abrogazione del prelievo sui proventi derivanti da depositi a garanzia

Il comma 25, lettera b), dell'articolo 2, del *decreto* in commento abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323.

Al riguardo si ricorda che in tali commi sono contenute disposizioni che prevedevano il prelievo di una somma del 20 per cento sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa.

La predetta somma doveva essere versata dai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che hanno ricevuto i predetti depositi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati. Nel caso di depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma era prelevata dalle banche o altri intermediari finanziari all'atto della corresponsione dei proventi ovvero ricevendone provvista dai percettori dei proventi stessi.

Con riferimento alla decorrenza della predetta disposizione di abrogazione, contenuta nel comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del *decreto*, l'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 216 del 2011 ha stabilito che la stessa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012 in relazione agli interessi ed ai proventi maturati da tale data.

Pertanto, ai sensi di tale disposizione, per quanto concerne i depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del predetto decreto legge n. 323 del 1996, il prelievo del 20 per cento ivi previsto è dovuto esclusivamente sugli interessi e gli altri redditi maturati precedentemente al 1° gennaio 2012.

Gli intermediari di cui sopra possono versare in via anticipata la somma del 20 per cento sui predetti proventi maturati fino al 31 dicembre 2012 alla prima scadenza utile, in alternativa alla scadenza naturale.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA